Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 aprile 1982** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Basilicata

SUPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 28 aprile 1982, n. **185.**

Estensione delle garanzie dello Stato per i debiti delle imprese armatoriali sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche se sorti prima dell'inizio della procedura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad estendere le garanzie dello Stato ai finanziamenti necessari per il pagamento dei debiti delle imprese armatoriali sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche se sorti prima dell'inizio della procedura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

I debiti delle imprese di navigazione marittima poste in amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, come convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, derivanti da rapporti di lavoro subordinato ed i debiti, delle imprese stesse nei confronti di soggetti stranieri le cui azioni cautelari o esecutive ostacolino la continuazione dell'esercizio di impresa, sono considerati, anche se sorti anteriormente all'inizio della procedura, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I finanziamenti contratti per il pagamento dei debiti di cui al primo comma, possono essere garantiti ai sensi dell'articolo 2-*bis* della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — ANDREATTA — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1982
Atti di Governo, registro n. 39, *foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 1982.

Determinazione della somma da destinare alle spese di organizzazione, finalizzate agli interventi edilizi per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Ravvisata la necessità di determinare l'importo da destinare, a valere sulla complessiva somma di lire 1.500 miliardi, alle spese di organizzazione finalizzate agli interventi edilizi per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione;

Sentiti il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo ai sensi degli articoli 80 e 82 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Decreta:

Articolo unico

La somma da destinare alle spese di organizzazione, finalizzate agli interventi edilizi per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione, è determinata nella misura massima dell'uno e cinquanta per cento dell'importo previsto dall'art. 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1982

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2139)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° aprile 1982.

Erogazione di un terzo della quota del secondo trimestre 1982 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero

del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito in legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la proposta formulata dal Ministro della sanità in data 5 marzo 1982;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. nella seduta del 24 marzo 1982 con la quale è stata determinata a titolo provvisorio e per il secondo trimestre 1982 in lire 5.316.914.000.000 la quota complessiva di parte corrente da assegnare a favore delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, ed in lire 8.086.000.000 la quota trimestrale di parte corrente da attribuire alla C.R.I.;

Visto, in particolare, l'art. 5 del proprio decreto numero 178337 del 13 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti, con cui è stato disposto l'accantonamento dell'importo di L. 8.750.000.000 per consentire in ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 l'erogazione del contributo annuo in L. 4.375.000.000 a favore degli hanseniani di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 126, successivamente modificata dalla legge 13 agosto 1980, n. 463;

Visti in particolare, gli articoli 6 e 7 del proprio decreto n. 151692 dell'8 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti, con cui è stato disposto a favore degli hanseniani il pagamento per gli anni 1979 e 1980 degli importi rispettivamente di L. 2.007.712.150 e di L. 2.037.766.500;

Visto l'art. 7 del decreto n. 158238 del 25 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti, con cui è stato disposto, tra l'altro, per l'anno 1981 l'impegno dello importo di L. 4.375.000.000 a favore degli hanseniani;

Visto che la stessa delibera C.I.P.E. del 24 marzo 1982 ha disposto, tra l'altro, a favore delle regioni e province autonome un ulteriore assegnazione a favore degli hanseniani di L. 498.766.000 per l'anno 1979, di L. 802.318.000 per l'anno 1980, e di L. 4.375.000.000 per l'anno 1981;

Ritenuto necessario provvedere all'assegnazione per il secondo trimestre 1982 alle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano della somma complessiva di lire 5.316.914.000.000 ed all'Associazione italiana della Croce rossa della somma di L. 8.086.000.000;

Ritenuto, altresì, necessario provvedere all'assegnazione in favore delle regioni e della provincia autonoma di Trento ed alla conseguente erogazione della somma complessiva di L. 5.676.084.000 concernente gli oneri delle prestazioni erogate a favore degli hanseniani per il 1979, 1980 e 1981;

Vista la legge 31 marzo 1982, n. 118;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui alle premesse è assegnata, a titolo di acconto, per il secondo trimestre 1982, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di L. 5.316.914.000.000, ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	389.195.500.000
Regione Valle d'Aosta	»	10.214.500.000
Regione Liguria	»	190.754.750.000
Regione Lombardia	»	791.580.750.000
Provincia autonoma di Trento	»	54.271.250.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	42.643.500.000
Regione Veneto	»	445.921.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	143.425.750.000
Regione Emilia-Romagna	»	143.236.250.000
Regione Marche	»	136.434.000.000
Regione Toscana	»	371.939.750.000
Regione Umbria	»	76.906.750.000
Regione Lazio	»	512.018.500.000
Regione Abruzzo	»	118.558.500.000
Regione Campania	»	484.126.750.000
Regione Molise	»	25.635.500.000
Regione Puglia	»	346.130.500.000
Regione Basilicata	»	49.907.750.000
Regione Calabria	»	171.218.250.000
Regione Sicilia	»	394.526.000.000
Regione Sardegna	»	150.268.500.000
Totale	L.	5.316.914.000.000

Art. 2.

Per le finalità di cui alle premesse, è assegnato per il fabbisogno finanziario del secondo trimestre 1982 alla Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 8.086.000.000.

Art. 3.

Per le finalità di cui alle premesse, la somma assegnata dal precedente art. 1 viene erogata alle medesime regioni e province autonome per il ridotto importo di L. 1.772.304.660.000, pari ad un terzo di detta assegnazione trimestrale, ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	129.731.833.000
Regione Valle d'Aosta	»	3.404.833.000
Regione Liguria	»	63.584.916.000
Regione Lombardia	»	263.860.250.000
Provincia autonoma di Trento	»	18.090.416.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	14.214.500.000
Regione Veneto	»	148.640.333.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	47.808.583.000
Regione Emilia-Romagna	»	137.078.750.000
Regione Marche	»	45.478.000.000
Regione Toscana	»	123.979.916.000
Regione Umbria	»	25.635.583.000
Regione Lazio	»	170.672.833.000
Regione Abruzzo	»	39.519.500.000
Regione Campania	»	161.375.583.000
Regione Molise	»	8.545.166.000
Regione Puglia	»	115.376.833.000
Regione Basilicata	»	16.635.916.000
Regione Calabria	»	57.072.750.000
Regione Sicilia	»	131.508.666.000
Regione Sardegna	»	50.089.500.000
Totale	L.	1.772.304.660.000

Art. 4.

Per le finalità di cui alle premesse, viene erogata alla Associazione italiana della Croce rossa italiana l'importo di L. 2.695.333.000, pari ad un terzo dell'assegnazione disposta dal precedente art. 2.

Art. 5.

Per l'erogazione del contributo 1979 agli hanseniani è attribuita alle regioni la somma di L. 498.766.000, ripartita come appresso:

Regione Lombardia	L.	42.323.000
Regione Marche	»	16.339.000
Regione Lazio	»	54.318.000
Regione Molise	»	40.000.000
Regione Sicilia	»	345.786.000
Totale	L.	498.766.000

Art. 6.

Per l'erogazione del contributo 1980 agli hanseniani è attribuito alle regioni l'importo di L. 802.318.000, ripartito come appresso:

Regione Lombardia	L.	40.325.000
Regione Toscana	»	2.216.000
Regione Marche	»	8.228.000
Regione Lazio	»	63.510.000
Regione Molise	»	45.000.000
Regione Puglia	»	172.857.000
Regione Sicilia	»	470.182.000
Totale	L.	802.318.000

Art. 7.

Per l'erogazione del contributo 1981 agli hanseniani è attribuita alle regioni ed alla provincia autonoma di Trento la somma di L. 4.375.000.000, ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	75.000.000
Regione Lombardia	»	40.324.000
Provincia autonoma di Trento	»	16.060.000
Regione Veneto	»	48.100.000
Regione Liguria	»	752.000.000
Regione Emilia-Romagna	»	35.040.000
Regione Toscana	»	133.720.000
Regione Marche	»	26.280.000
Regione Lazio	»	99.280.000
Regione Abruzzo	»	24.820.000
Regione Molise	»	45.000.000
Regione Campania	»	286.420.000
Regione Puglia	»	1.247.403.000
Regione Basilicata	»	31.000.000
Regione Calabria	»	759.200.000
Regione Sicilia	»	561.157.000
Regione Sardegna	»	194.196.000
Totale	L.	4.375.000.000

Art. 8.

E' assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1982, per l'importo di L. 1.774.999.993.000, ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4.

Art. 9.

E' autorizzato il versamento in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano degli importi di cui all'art. 3, per complessive L. 1.772.304.660.000.

E' autorizzato, inoltre, il versamento di L. 2.695.333.000 all'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 4.

E' autorizzato, altresì, il versamento di L. 5.676.084.000 a favore delle regioni e della provincia autonoma di Trento degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati dagli articoli 5, 6 e 7.

L'onere complessivo di L. 1.774.999.993.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1982.

L'onere complessivo di L. 5.676.084.000 graverà sul cap. 5941/R dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1982
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 116

(2111)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1982.

Disposizioni integrative per la concessione, nell'anno 1981, di anticipazioni sul prezzo dei contratti di lavoro e di forniture di beni o di servizi, da parte dello Stato e degli altri enti pubblici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 25 novembre 1972, recante: « Disposizioni per la concessione alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 »;

Visti i propri successivi decreti in data 23 novembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 28 novembre 1973 e in data 3 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 14 ottobre 1977, recante modifiche al citato decreto ministeriale 25 novembre 1972;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 16 ottobre 1980, con il quale le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, e successive modificazioni, sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1981;

Ritenuta la opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali ai lavori ed alle forniture di beni o di servizi, aggiudicati entro il 31 dicembre 1981, ancorché la relativa esecuzione abbia avuto o abbia inizio successivamente a tale data;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, come modificato dai decreti ministeriali 23 novembre 1973 e 3 ottobre 1977, si applicano ai lavori ed alle forniture di beni o di servizi, aggiudicati entro il 31 dicembre 1981, ancorché l'esecuzione dei relativi contratti abbia avuto o abbia inizio successivamente a tale data.

Roma, addì 21 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2140)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1982.

Disposizioni per la concessione, nell'anno 1982, di anticipazioni sul prezzo dei contratti di lavoro e di forniture di beni o di servizi, da parte dello Stato e degli altri enti pubblici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, come modificato dallo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 25 novembre 1972, recante: « Disposizioni per la concessione alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;

Visti i propri successivi decreti in data 23 novembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 28 novembre 1973 e in data 3 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 14 ottobre 1977, recanti modifiche al citato decreto ministeriale 25 novembre 1972;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 ottobre 1980, con il quale le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, e successive modificazioni, sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1981;

Considerato ora che, in relazione alle esigenze connesse con la situazione economica del Paese, si rende opportuno ripristinare fino al 31 dicembre 1982 le disposizioni di cui al richiamato decreto ministeriale 25 novembre 1972, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

Ai lavori e alle forniture di beni o di servizi, da aggiudicarsi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e sino al 31 dicembre 1982, si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1972, come modificato dai decreti ministeriali 23 novembre 1973 e 3 ottobre 1977.

Roma, addì 22 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2141)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 settembre 1980, n. 1253.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Lugo.

N. 1253. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Lugo (Ravenna), a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1982
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 19

DECRETO 10 settembre 1980, n. **1254**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Mondovì.

N. 1254. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Mondovì (Cuneo), a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1982
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 20

DECRETO 10 settembre 1980, n. **1255**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Paternò.

N. 1255. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito in Paternò (Catania), a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, un istituto professionale di Stato per l'agricoltura (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1982
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 21

DECRETO 10 settembre 1980, n. **1256**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato femminile in Mottola.

N. 1256. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Mottola (Taranto), a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, un istituto professionale di Stato femminile (scuola avente finalità e ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1982
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 22

DECRETO 10 settembre 1980, n. **1257**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Terlizzi.

N. 1257. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito in Terlizzi (Bari), a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, un istituto professionale di Stato per l'agricoltura (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1982
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 23

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria:
aerodinamica.

Avvertenza: Le procedure di trasferimento sono subordinate alla registrazione, in tempo utile, da parte della Corte dei conti di altri provvedimenti che condizionano la effettiva disponibilità dei posti messi a trasferimento.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI BERGAMO

economia regionale.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche:
1) diritto amministrativo;
2) lingua francese.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:
diritto penale (R).

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2998)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrial Habitat S.p.a., con sede e stabilimento in Piedimonte S. Germano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ankerfarm con sede e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano) poi S.p.a. Glaxochem di Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 15 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Metalteco di Santo Stefano Magra (La Spezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grondona di Genova-Pontedecimo, è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria camiceria meridionale di Scalea (Cosenza), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verrina in liquidazione di Genova-Voltri, è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verrina in liquidazione di Genova-Voltri, è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile Valserchio con sede in Milano e stabilimenti di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), è prolungata al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile Valserchio con sede in Milano e stabilimenti di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Limestre (Pistoia), è prolungata al 15 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Limestre (Pistoia), è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Innocenti di Milano, è prolungata al 15 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Innocenti di Milano, è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Marren S.p.a. con sede in Porto Potenza Picena contrada Acquabona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 19 gennaio 1981 al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Marren S.p.a. con sede in Porto Potenza Picena contrada Acquabona, è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Marren S.p.a. con sede in Porto Potenza Picena contrada Acquabona, è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sampas con sede e stabilimento in Fizzonasco (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 24 agosto 1981 al 21 febbraio 1982 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmesole con sede in Senigallia e stabilimento in Senigallia e Belvedere Ostrense, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1981 al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Finterm S.p.a. con sede in Torino e stabilimenti in Grugliasco (Torino), è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italenka con sede in Milano e stabilimento in Palestro (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1981 al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli industrie metallurgiche Dervio con sede e stabilimento in Dervio (Como), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, con sede in Teramo, è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refrattari Massa con sede legale in Genova e stabilimento di Massa, è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Refrattari Massa con sede legale in Genova e stabilimento di Massa, è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Scatolificio Negri di Sizzano (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 31 luglio 1978 al 31 gennaio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Scatolificio Negri di Sizzano (Novara), è prolungata al 30 aprile 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Scatolificio Negri di Sizzano (Novara), è prolungata al 31 luglio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arona con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 giugno 1980 al 9 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arona, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata al 9 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arona, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Detroit Sem di Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.B. di Marsciano (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 maggio 1981 al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arrighi, con sede in Carmagnola e stabilimento e uffici in Carmagnola (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.PLA.VE - Industria Plastiche e Vernici di Sparanise (Caserta), è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.PLA.VE, sede legale in Milano, stabilimenti di Arca e vari depositi e uffici di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 luglio 1981 al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ferrero Giulio S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Venaria, frazione Savonera, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ferrero Giulio S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Venaria, frazione Savonera, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atla di Lanciano (Chieti), è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atla di Lanciano (Chieti), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2075)

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 12 marzo 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Belvedere a r.l., in Chieti, costituita per rogito Cracchiolo in data 17 marzo 1961, rep. n. 11263, reg. soc. n. 579;

società cooperativa edilizia Casa degli Amici a r.l., in Chieti, costituita per rogito De Risio in data 20 ottobre 1955, rep. n. 11505, reg. soc. n. 502;

società cooperativa edilizia fra dipendenti dell'Amministrazione lavori pubblici a r.l., in Chieti, costituita per rogito Rulli in data 6 novembre 1954, rep. n. 2878, reg. soc. n. 487;

società cooperativa agricola Valle Sangro a r.l., in Castelfrentano (Chieti), costituita per rogito Rocco Marino in data 13 marzo 1960, rep. n. 311, reg. soc. n. 612;

società cooperativa di produzione e lavoro La Maielletta a r.l., in Francavilla al Mare (Chieti), costituita per rogito Orsini in data 9 marzo 1961, rep. n. 15057, reg. soc. n. 582;

società cooperativa di produzione e lavoro Confezione Gente Frentana a r.l., in Lanciano (Chieti), costituita per rogito De Francesco in data 9 aprile 1951, reg. soc. n. 543;

società cooperativa edilizia Frentana a r.l., in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Zuccarini in data 31 dicembre 1957, rep. n. 2710, reg. soc. n. 590;

società cooperativa edilizia Casa dell'operaio a r.l., in Miglianico (Chieti), costituita per rogito De Santis in data 5 marzo 1963, rep. n. 5402, reg. soc. n. 646;

società cooperativa edilizia Comandante Levino Ferrara a r.l., in Ortona (Chieti), costituita per rogito Cieri in data 2 luglio 1950, rep. n. 4917, reg. soc. n. 440;

società cooperativa di produzione e lavoro fra muratori Monteverde a r.l., in Palmoli (Chieti), costituita per rogito Di Virgilio in data 1° febbraio 1978, rep. n. 1854, reg. soc. n. 492;

società cooperativa edilizia Pietro Benedetti a r.l., in Scerni (Chieti), costituita per rogito Necci in data 29 settembre 1975, rep. n. 835, reg. soc. n. 364;

società cooperativa edilizia Nuova Italia a r.l., in Vasto (Chieti), costituita per rogito Zanolini in data 19 ottobre 1975, rep. n. 1963, reg. soc. n. 370;

società cooperativa edilizia La Speranza a r.l., in Vasto (Chieti), costituita per rogito Cavallo-Marincola in data 26 luglio 1975, rep. n. 125, reg. soc. n. 360;

società cooperativa edilizia La Caravella a r.l., in Vasto (Chieti), costituita per rogito Colangelo in data 14 maggio 1977, rep. n. 48244, reg. soc. n. 459;

società cooperativa edilizia San Michele a r.l., in Vasto (Chieti), costituita per rogito Cavallo-Marincola in data 26 giugno 1979, rep. n. 2962, reg. soc. n. 606;

società cooperativa edilizia Rossetti a r.l., in Vasto (Chieti), costituita per rogito Cavallo-Marincola in data 28 maggio 1979, rep. n. 2864, reg. soc. n. 592;

società cooperativa edilizia Giove a r.l., in Vasto (Chieti), costituita per rogito Cavallo-Marincola in data 14 maggio 1979, rep. n. 2826, reg. soc. n. 585;

società cooperativa edilizia Nuovo Abruzzo a r.l., in Vasto (Chieti), costituita per rogito Colangelo in data 3 giugno 1975, rep. n. 46032, reg. soc. n. 356;

società cooperativa edilizia Risveglio a r.l., in Villa S. Maria (Chieti), costituita per rogito Pomponio in data 13 novembre 1973, rep. n. 112, reg. soc. n. 803;

società cooperativa agricola Allevatori bovini di carne, Coopcarne a r.l., in Fornelli (Isernia), costituita per rogito Conti in data 23 luglio 1973, rep. n. 3020, reg. soc. n. 300;

società cooperativa di produzione e lavoro Metal posaterie stamperie a r.l., in Frosolone (Isernia), costituita per rogito D'Ettorre in data 11 aprile 1976, rep. n. 180/103, reg. soc. n. 413;

società cooperativa di produzione e lavoro Cocetein a r.l., in Isernia, costituita per rogito Conti in data 21 dicembre 1977, rep. n. 6412, reg. soc. n. 479;

società cooperativa di produzione e lavoro Comunità e lavoro a r.l., in Venafro (Isernia), costituita per rogito Conti in data 23 novembre 1976, rep. n. 5455, reg. soc. n. 436;

società cooperativa edilizia Bellavista a r.l., in Isernia, costituita per rogito Hèna Quaranta in data 4 maggio 1974, rep. n. 37822, reg. soc. n. 347;

società cooperativa agricola Aurora a r.l., in Poggio Sannita (Isernia), costituita per rogito Bamberale in data 3 maggio 1969, rep. n. 5660, reg. soc. n. 211;

società cooperativa agricola La Ginestra a r.l., in Vastogirardi (Isernia), costituita per rogito Conti in data 11 gennaio 1974, rep. n. 3433, reg. soc. n. 331;

società cooperativa edilizia S. Egidio a r.l., in Boiano (Campobasso), costituita per rogito Hèna Quaranta in data 10 marzo 1976, rep. n. 40921, reg. soc. n. 881;

società cooperativa edilizia Casa operai a r.l., in Guglionesi (Campobasso), costituita per rogito Di Prospero in data 18 giugno 1974, rep. n. 3951, reg. soc. n. 410;

società cooperativa edilizia I Platani a r.l., in Boiano (Campobasso), costituita per rogito Colalillo in data 3 ottobre 1976, rep. n. 17445, reg. soc. n. 916;

società cooperativa mista Marche finanziaria a r.l., in Ancona, costituita per rogito Mazzola in data 28 maggio 1977, rep. n. 8515, reg. soc. n. 7541;

società cooperativa di pesca lavoratori della Piccola Pesca a r.l., in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 6 aprile 1972, rep. n. 8537, reg. soc. n. 5435;

società cooperativa edilizia La Mimosa a r.l., in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 18 novembre 1977, rep. n. 22227, reg. soc. n. 7756;

società cooperativa edilizia La Cometa a r.l., in Ancona, costituita per rogito Scoccianti in data 28 febbraio 1974, rep. n. 13251, reg. soc. n. 6212;

società cooperativa edilizia Santo Stefano a r.l., in Ancona, costituita per rogito Chiorrini in data 30 maggio 1955, repertorio n. 18669, reg. soc. n. 3106;

società cooperativa di produzione e lavoro La Rapida Dorica a r.l., in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 25 dicembre 1975, rep. n. 18437, reg. soc. n. 6850;

società cooperativa mista Cons. Ar. Go. (Consorzio fra gommisti e vulcanizzatori) a r.l., in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 16 gennaio 1976, rep. n. 18601, reg. soc. n. 6822;

società cooperativa edilizia La Fonte a r.l., in Ancona, costituita per rogito Parmegiani in data 27 aprile 1976, rep. n. 1588;

società cooperativa agricola Gervasio Federici a r.l., in Arcevia (Ancona), costituita per rogito Cirianni in data 20 febbraio 1966, rep. n. 2605, reg. soc. n. 4306;

società cooperativa edilizia amici fabrianesi, C.E.A.F. a r.l., in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Falsini in data 22 aprile 1969, rep. n. 7410, reg. soc. n. 4808;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia di Fabriano a r.l., in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Giacalone in data 19 aprile 1970, rep. n. 22515, reg. soc. n. 5010;

società cooperativa edilizia impiegati fabrianesi, C.E.I.F. a r.l., in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Falsini in data 25 marzo 1970, rep. n. 9091, reg. soc. n. 4998;

società cooperativa edilizia Co.Ba., Fabriano a r.l., in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Ottoni in data 25 maggio 1977, rep. n. 28917, reg. soc. n. 7520;

società cooperativa agricola Progredire e produrre a r.l., in Cupramontana (Ancona), costituita per rogito Lupini in data 14 giugno 1973, rep. n. 86520, reg. soc. n. 5870;

società cooperativa edilizia Montedomini a r.l., in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito Olmi in data 28 novembre 1977, rep. n. 52007, reg. soc. n. 7830;

società cooperativa di produzione e lavoro Coo.D.A.D., Cooperativa autotrasporti deposito distribuzioni a r.l., in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito Bucci in data 1° agosto 1975, rep. n. 17793, reg. soc. n. 6648;

società cooperativa mista Jesi Spazio a r.l., in Jesi (Ancona), costituita per rogito Picchietti in data 13 dicembre 1976, rep. n. 84394, reg. soc. n. 7268;

società cooperativa mista A.R.C.E.Co., Associazione regionale costruttori edili consorziati a r.l., in Jesi (Ancona), costituita per rogito Giacalone in data 7 dicembre 1977, rep. n. 33158, reg. soc. n. 7835;

società cooperativa mista G.A.M.M.Ed., Gruppo acquisti marche materiale per l'edilizia a r.l., in Jesi (Ancona), costituita per rogito Giacalone in data 7 dicembre 1977, rep. n. 33159, reg. soc. n. 7837.

società cooperativa edilizia La Stella a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Leone in data 16 maggio 1973, rep. n. 81555/5571, reg. soc. n. 2330;

società cooperativa di consumo Commissionaria acquisti familiari - C.A.F. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Amadio in data 29 ottobre 1975, rep. n. 38590/4999, reg. soc. n. 2682;

società cooperativa edilizia Apollo a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Bracciolani in data 4 giugno 1975, rep. n. 20367/12129, reg. soc. n. 2621;

società cooperativa edilizia Garibaldi a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Amadio in data 17 settembre 1973, rep. n. 30931/4084, reg. soc. n. 2385;

società cooperativa edilizia Vettore a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Amadio in data 17 maggio 1974, rep. n. 33910/4454, reg. soc. n. 2503;

società cooperativa edilizia Tesoro a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Bracciolani in data 29 novembre 1972, rep. n. 25961/10254, reg. soc. n. 2274;

società cooperativa edilizia Amendolae Domus a r.l., in Amendola (Ascoli Piceno), costituita per rogito Campo in data 3 luglio 1972, rep. n. 19/6, reg. soc. n. 2233;

società cooperativa edilizia Monte-Mare a r.l., in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Jacopini in data 6 novembre 1969, rep. n. 3095/23067, reg. soc. n. 591;

società cooperativa di pesca Barracuda a r.l., in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Castelnuovo in data 16 dicembre 1971, rep. n. 9367/1570, reg. soc. n. 2201;

società cooperativa edilizia Riviera delle Palme a r.l., in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Castelnuovo in data 14 gennaio 1976, rep. n. 16286/4108, reg. soc. n. 2668;

società cooperativa agricola tra Produttori di sementi elette a r.l., in Castignano (Ascoli Piceno), costituita per rogito Guidi in data 9 settembre 1970, rep. n. 14979, reg. soc. n. 2137;

società cooperativa di consumo Ortofrutticola marchigiana - C.O.M. a r.l., in Macerata, costituita per rogito Valori in data 2 ottobre 1975, rep. n. 31844/11613, reg. soc. n. 2265;

società cooperativa edilizia Bandiera a r.l., in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 4 marzo 1972, rep. n. 26019, reg. soc. n. 1724;

società cooperativa edilizia Luca Seri a r.l., in Mogliano (Macerata), costituita per rogito Alessandrini-Galisti in data 12 febbraio 1973, rep. n. 2623, reg. soc. n. 1843;

società cooperativa edilizia Osteria Nuova a r.l., in Montefano (Macerata), costituita per rogito Prato in data 19 marzo 1977, rep. n. 3898, reg. soc. n. 2619.

(1743 - 1852)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Orvieto »

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Orvieto » riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219, del 31 agosto 1971, propone che siano modificati in parte gli articoli 5 e 6 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo delle modificazioni

(Si propone di sostituire al secondo e terzo comma dello art. 5 il seguente testo):

Art. 5. (*Omissis*) — Le uve destinate alla vinificazione del vino « Orvieto » devono avere una gradazione alcoolica minima complessiva di almeno 11 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. I prodotti utilizzabili per l'eventuale arricchimento, previsto dalle norme comunitarie e nazionali debbono derivare, ad eccezione del mosto concentrato rettificato (zucchero d'uva), dalle uve dei vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata « Orvieto », fermo restando che la resa uva-vino non deve, comunque, superare i limiti di cui al precedente art. 4.

(Si propone di modificare i limiti minimi della gradazione alcoolica minima complessiva indicata all'art. 6 come segue):

Art. 6. (*Omissis*) — Gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1934)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Bertiolo e Castions di Strada

Con decreto 31 marzo 1982, n. 60851, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di mq 470, censito nel catasto del comune di Bertiolo al foglio 10, mappale 1456, ricadente nel comprensorio del consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana non più occorrente alle esigenze della bonifica.

Con decreto 31 marzo 1982, n. 60878, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di mq 670, censito nel catasto del comune di Castions di Strada al foglio 7, mappale 275, ricadente nel comprensorio del consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(2000)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Fratelli Zanniello, in Napoli

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 13.732.000, dovuto dalla S.r.l. Fratelli Zanniello, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2001)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Salve Diva, in Gravina di Puglia

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la riscossione del carico tributario di L. 157.615.360, dovuto dalla S.p.a. Salve Diva, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'efficacia del menzionato decreto resta condizionata alla prestazione, entro il termine che sarà fissato dalla predetta intendenza, della garanzia offerta dalla parte. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2002)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Vercelli, Povoletto, Bosaro, Monte San Pietro e Limana.

Con decreto 19 gennaio 1982, n. 2245, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno adiacente il colatore Cervetto, in comune di Vercelli, segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 88, mappale 234, della superficie di mq 300 ed indicato nella relazione discrittivo-estimativa 6 maggio 1980, con allegata planimetria rilasciata il 10 febbraio 1981 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale sezione autonoma di Vercelli, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 febbraio 1982, n. 2638, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Torre, segnato nel nuovo catasto terreni del comune di Povoletto (Udine) al foglio n. 28, mappali 456, 457 e 458, della superficie complessiva di mq 636, ed indicato nella rilevazione catastale con allegata planimetria rilasciata il 2 ottobre 1981 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 26 febbraio 1982, n. 247, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex argine del fiume Canalbianco, in comune di Bosaro (Rovigo), segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 4, mappali 45 (mq 565) e 224 (mq 415), della superficie complessiva di mq 980, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 25 luglio 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 febbraio 1982, n. 2578, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di terreno sito lungo la sponda sinistra del torrente Lavino, in località Colambara, segnato nel catasto del comune di Monte San Pietro (Bologna) al foglio n. 44, mappali 391 (are 2.50); 398 (are 3.20); 78½ (are 17.42), della superficie complessiva di are 23.12, ed indicato nel verbale 6 novembre 1980 con allegata planimetria rilasciata il 12 dicembre 1980 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 febbraio 1982, n. 2636, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex greto del torrente Cicogna, in comune di Limana (Belluno), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7, mappali 493 e 67, della superficie di mq 430, ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 ottobre 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Belluno, che fa parte integrante del citato decreto.

(1876 - 1888)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di terreni nei comuni di Momo e Trebaseleghe

Con D.A. 28 gennaio 1982, n. 4089, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del terreno di mq 100 sito al km 17+705 della statale n. 229 «del lago d'Orta» e destinto al foglio 9 numero provvisorio 190 sub ½ numero definitivo 193 dei registri catastali del comune di Momo (Novara).

Con D.A. 11 febbraio 1982, n. 2981, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del reliquato stradale di mq 2.935 sito al km 18+550 della strada statale n. 245 «Castellana» nel territorio del comune di Trebaseleghe (Padova) e identificato con i mappali 265 (mq 2.845) e 266 (mq 90) del foglio 19 sez. U del nuovo catasto terreni del richiamato comune di Trebaseleghe.

(2041)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma alla S.A.M.D.A. - Società a responsabilità limitata magazzini derrate alimentari, in Milano, dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale in Carpi.

Con decreto 9 aprile 1982, è stata confermata alla S.A.M.D.A. - Società a responsabilità limitata magazzini derrate alimentari, l'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale sito in Carpi (Modena), via De Amicis, 65/67, già attribuita alla S.A.M.D.A. - Società per azioni magazzini derrate alimentari, stessa sede.

(2040)

Autorizzazione all'Ente autonomo magazzini generali di Verona, all'ampliamento di un magazzino generale sito in Verona.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982, è stato autorizzato all'Ente autonomo magazzini generali di Verona, con sede in Verona, l'ampliamento del magazzino generale sito in Verona, via di Sommacampagna, 26/C, con:

a) un magazzino coperto della superficie di mq 500 circa;

b) un'area recintata e scoperta ed un'altra area, anch'essa recintata e scoperta, per una superficie complessiva di mq 56.000 circa;

c) un'area scoperta e recintata di mq 2.000 circa;

d) un'area scoperta e recintata di mq 49.000 circa.

(1954)

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Novara della autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere un impianto sito in Novara.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982, è stata revocata al Consorzio agrario provinciale di Novara - Società cooperativa a responsabilità limitata, l'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, l'impianto sito in Novara, via Bartolino da Novara.

(1955)

Revoca dell'autorizzazione alla «Società italiana di revisione Revis S.n.c. di Acampora e C.», in Roma, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 8 aprile 1982, ha revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione alla «Società italiana di revisione Revis S.n.c. di Acampora e C.», in Roma.

(1984)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 18 marzo 1982, n. 50.4587-C-81, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica «Bergmann-Bayard» mod. 1910, cal. mm 9 Bayard Long (canna mm 102), perché «arma tipo guerra» ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1982, n. 50.4641-C1-82, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica doppia azione «F.lli Tanfoglio» mod. TA 90, cal. 9 Parabellum (canna mm 120) perché «arma tipo guerra» ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(2039)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 2 febbraio 1982, n. 10. Norme per la realizzazione da parte dei comuni interessati degli alloggi previsti dall'art. 2 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in applicazione dell'art. 80 della predetta legge.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto che, nel corso dell'applicazione delle norme conseguenti la realizzazione da parte dei comuni interessati, degli alloggi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 14 maggio 1981, n. 219 (ex decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75) sono insorte delle difficoltà per il cui superamento viene invocata la possibilità di ricorrere alle più agevoli e spedite formalità previste dagli articoli 80 e seguenti della già citata legge n. 219/81;

Ritenuto che, al fine di facilitare la realizzazione di detto programma edilizio che riveste aspetti di particolare urgenza nel generale programma delle aree colpite dai recenti fenomeni sismici, si rende necessario aderire al richiesto snellimento delle procedure;

Visto l'art. 1, penultimo comma del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788 e ritenuto che il problema in esame rientri tra quelli previsti dal primo comma di detto articolo;

Con i poteri di deroga ivi previsti, ad ogni diversa disposizione di legge;

Dispone:

Art. 1.

Nei comuni ammessi a finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di alloggi per i senza tetto di cui alla lettera *b)* dell'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni nella legge 14 maggio 1981, n. 219, l'individuazione delle aree da parte dei consigli comunali equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e di indifferibilità delle opere da realizzare.

Tale individuazione può essere effettuata anche al di fuori dei vigenti piani di zona per l'edilizia economica e popolare ed in deroga alla normativa urbanistica, anche per quanto riguarda la destinazione di uso e gli indici di edificabilità.

Art. 2.

La delibera di individuazione delle aree è soggetta al solo controllo di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il sindaco, dopo l'intervenuta esecutività della delibera di cui al comma precedente, procede direttamente o a mezzo di suo delegato, all'occupazione delle aree con contestuale redazione dello stato di consistenza delle stesse.

Art. 3.

I proprietari e tutti coloro che vantano diritti sui beni da occupare, sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziali delle operazioni suindicate esclusivamente a mezzo di avvisi da affiggersi all'albo del comune ed in posti ben visibili sulle aree prescelte, e da pubblicarsi almeno su un quotidiano a maggiore diffusione nella regione.

Ai fini dell'occupazione delle aree il prefetto delle rispettive province, su richiesta del sindaco, deve assicurare tutta l'assistenza necessaria.

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli addì, 2 febbraio 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2128)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIATO STRAORDINARIO PER LA CALABRIA, LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 12 aprile 1982, n. 1. Delega ai prefetti di Cosenza, Potenza e Salerno all'espletamento dell'attività amministrativa di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dal fenomeno sismico del 21 marzo 1982.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, che conferisce al Ministro per il coordinamento della protezione civile i poteri straordinari contemplati dall'art. 1 della legge predetta per la opera di soccorso e di assistenza ai comuni interessati dal fenomeno sismico del 21 marzo 1982;

Considerato che occorre approntare le strutture operative per l'attività di soccorso ed assistenziale da svolgere in favore delle popolazioni colpite dal sisma predetto;

Ritenuto che, per l'attuazione delle finalità indicate nel citato decreto, occorre istituire procedure snelle attuando il massimo decentramento dell'attività di soccorso e di assistenza ai prefetti operanti presso le province interessate;

Ritenuto, altresì, che può raggiungersi più compiutamente la finalità suindicata delegando ai prefetti dell'area terremotata tutta l'attività amministrativa occorrente per l'espletamento delle iniziative di soccorso ed assistenziali da svolgersi in favore delle popolazioni terremotate mediante la predisposizione di un bilancio programma che indichi i mezzi, le finalità e le modalità per l'espletamento di dette attività;

Considerato che per rendere più funzionale la struttura amministrativa occorre istituire un gruppo di lavoro per la predisposizione dell'assetto normativo e l'elaborazione delle direttive del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

1) E' delegata ai prefetti di Cosenza, Potenza e Salerno tutta l'attività amministrativa occorrente all'espletamento delle iniziative di soccorso ed assistenziali in favore delle popolazioni terremotate interessate sulla base di un bilancio programma da predisporsi da apposito gruppo di lavoro in appresso istituito.

I prefetti attueranno l'attività di soccorso ed assistenziale con i mezzi finanziari all'uopo assegnati, con la puntuale applicazione della normativa predisposta, delle direttive del Ministro per il coordinamento della protezione civile ed in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

2) Per l'elaborazione della normativa e direttive dianzi indicate è istituito un gruppo di lavoro così formato:

da un prefetto titolare di una delle prefetture interessate al sisma del 21 marzo 1982;

dal provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata;

dall'avvocato dello Stato dott. Felice Pagano;

dal dott. Giulio Palumbo, dirigente superiore dei servizi ispettivi di finanza del Ministero del tesoro, con funzione anche di segretario.

3) E' istituito presso la prefettura di Napoli un ufficio per i rapporti con le gestioni decentrate ai prefetti interessati con particolare riferimento alla predisposizione dell'assetto normativo e delle direttive come sopra precisate, alla cui direzione è preposto il dott. Giulio Palumbo.

Napoli, addì 12 aprile 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2092)

Ordinanza 12 aprile 1982, n. 2. Aspettativa agli amministratori dei comuni che hanno subito danni rilevanti a causa del fenomeno sismico del 21 marzo 1982.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, che ha approntato provvidenze in favore delle popolazioni colpite dall'evento sismico del 21 marzo 1982;

Visto che l'art. 14-*quinquies* della legge 22 dicembre 1980, n. 874, che ha contemplato la possibilità di collocare in aspettativa gli amministratori degli enti locali;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, che ha introdotto un'ulteriore proroga dell'aspettativa in precedenza precisato;

Considerato che, specie nella prima emergenza, si appalesa necessario collocare in aspettativa gli amministratori dei comuni più duramente colpiti per consentire una più efficace opera di assistenza alle popolazioni terremotate della Campania, Basilicata e Calabria;

Ritenuto di poter consentire il collocamento in aspettativa solo per i comuni più duramente colpiti dal sisma del 21 marzo 1982 e che in appresso saranno precisati;

Ravvisata l'opportunità di limitare intanto la concessione del beneficio predetto ad un periodo di tre mesi, salvo riesame in relazione all'andamento dell'assistenza in favore delle popolazioni terremotate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni altra contraria disposizione;

Dispone:

L'aspettativa descritta in premessa può essere accordata per una durata massima di tre mesi esclusivamente per gli amministratori dei comuni che hanno subito danni rilevanti e che hanno un consistente numero di senza tetto (Ispani, Torraca, Vibonati, Sapri, Morigerati, S. Marina, Roccagloriosa, Celle di Bulgherie, Aieta, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Praia a Mare, Santa Maria, Bonvicino, Diamante, Belvedere, Bonifati, S. Domenica, S. Nicola Acella, Tortora, Verbicaro, Scalea, Mormanno, Papasidero, Laino Borgo, Laino Castello, Maratea, Lagonegro, Trecchina, Rivello, Memoli, Lauria, Castelluccio, Viggianello, Rotonda).

A tal fine, gli amministratori interessati, previo assunzione di delibera della giunta municipale, presenteranno al prefetto motivata istanza intesa ad ottenere il collocamento in aspettativa per i motivi espressi in premessa.

I prefetti interessati, vagliata la richiesta degli amministratori e tenuto conto degli elementi in loro possesso, emetteranno motivato provvedimento per il collocamento in aspettativa.

L'aspettativa di cui trattasi equivale, per le amministrazioni pubbliche, a servizio effettivo a tutti gli effetti. Pertanto, sempre presso le amministrazioni pubbliche, il collocamento in aspettativa comporta il diritto alla percezione degli assegni dovuti per la posizione in servizio attivo con esclusione dei compensi connessi a prestazioni straordinarie svolte oltre il normale orario di ufficio.

Le aziende private, su richiesta delle amministrazioni interessate, sono tenute ad esonerare dal servizio i propri dipendenti che si trovano nelle condizioni suindicate, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e la retribuzione ad essi spettante. Con successivo provvedimento saranno precisate le modalità per il rimborso che, ai sensi dell'art. 14-*quinquies* della legge 22 dicembre 1980, n. 874, sarà limitato al solo trattamento economico corrisposto ai dipendenti.

I prefetti collocheranno in aspettativa gli amministratori con i criteri che seguono:

1) per i comuni fino a 10.000 abitanti: il sindaco ovvero suo delegato ed un assessore;

2) per i comuni con oltre 10.000 abitanti: il sindaco ovvero suo delegato e due assessori di cui uno designato dalla minoranza.

La presente ordinanza non trova applicazione nei confronti degli amministratori comunali che, ai sensi della legge numero 1078/66, sono stati già esonerati dal servizio delle amministrazioni di appartenenza.

Napoli, addì 12 aprile 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2093)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni dell'incorporato ICIPU: 5,50 % Serie ordinaria ventennale; 6 % s.s. Export; 6 % s.s. Export scad. 1° gennaio 1989; 6 % s.s. Sviluppo industriale; 7 % s.s. Sviluppo industriale; 7 % Serie ordinaria decennale; 7 % Serie ordinaria quindicennale; 7 % Serie ordinaria ventennale; 8 % s.s. Sviluppo industriale; 8 % Serie ordinaria decennale; 8% Serie ordinaria quindicennale; 8% Serie ordinaria ventennale; 9% s.s. Saffa; 9% s.s. Sviluppo industriale; 9 % Serie ordinaria decennale; 9 % Serie ordinaria quindicennale; 9 % Serie ordinaria ventennale; 10 % s.s. Sviluppo industriale; 10 % Serie ordinaria quinquennale; 10 % Serie ordinaria decennale; 10 % Serie ordinaria quindicennale; 10 % Serie ordinaria ventennale; 13 % s.s. Sviluppo industriale; 13 % Serie ordinaria quinquennale; 13 % Serie ordinaria decennale; 13 % Serie ordinaria quindicennale.

Si notifica che il giorno 17 maggio 1982 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio amministrazione mutui e titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1982:

1) 5,50% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

n. 1.240 titoli di L. 50.000
» 963 titoli di » 500.000
» 681 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.224.500.000;

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.040 titoli di L. 50.000
» 806 titoli di » 500.000
» 572 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.027.000.000.

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 540 titoli di L. 50.000
» 222 titoli di » 500.000
» 238 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 376.000.000

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 300 titoli di L. 50.000
» 120 titoli di » 500.000
» 75 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 150.000.000;

Emissione tredicesima:

Etrazione a sorte di:
n. 1.250 titoli di L. 50.000
» 487 titoli di » 500.000
» 1.044 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.350.000.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 15 titoli di L. 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 75.000.000;

2) 6% s.s. EXPORT:

Emissione XV.LE 7/68-7/83:

Estrazione a sorte di:
n. 15 titoli di L. 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 187.500.000;

3) 6% s.s. EXPORT SCAD. 1-1-1989

Emissione 1/65-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 100 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

Emissione 2ª *tranche* 1/66-1/89

Estrazione a sorte di:
n. 1 titoli di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

Emissione 3ª *tranche* 7/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

Emissione 4ª *tranche* 1/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000;

Emissione 5ª *tranche* 7/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

Emissione 6ª *tranche* 1/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione 7ª *tranche* 7/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

Emissione 8ª *tranche* 1/69-1/89:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000;

4) 6% s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 43 titoli di L. 50.000
» 42 titoli di » 500.000
» 136 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 159.150.000;

Emissione serie A 7/69-1/84:

Estrazione a sorte di:
n. 150 titoli di L. 50.000
» 86 titoli di » 500.000
» 380 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 430.500.000;

5) 7% s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione serie B 1/70-1/85:

Estrazione a sorte di:
n. 114 titoli di L. 50.000
» 343 titoli di » 500.000
» 137 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 314.200.000;

Emissione serie C 1/71-7/85:

Estrazione a sorte di:
n. 17 titoli di L. 500.000
» 665 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 673.500.000;

Emissione serie D 1/71-1/86:

Estrazione a sorte di:
n. 871 titoli di L. 50.000
» 167 titoli di » 100.000
» 1.092 titoli di » 500.000
» 6.395 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.001.250.000;

Emissione serie E 7/71-7/86:

Estrazione a sorte di:
n. 465 titoli di L. 50.000
» 41 titoli di » 100.000
» 592 titoli di » 500.000
» 1.694 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.017.350.000;

Emissione serie F 1/72-1/87:

Estrazione a sorte di:
n. 2.255 titoli di L. 100.000
» 2.959 titoli di » 500.000
» 5.069 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore di L. 6.774.000.000;

Emissione serie G 7/72-7/87:

Estrazione a sorte di:
n. 292 titoli di L. 100.000
» 443 titoli di » 500.000
» 2.429 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.679.700.000;

Emissione serie H 1/73-1/88:

Estrazione a sorte di:
n. 233 titoli di L. 100.000
» 429 titoli di » 500.000
» 1.772 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.009.800.000;

Emissione serie I 1/74-7/88:

Estrazione a sorte di:
n. 580 titoli di L. 100.000
» 594 titoli di » 500.000
» 1.097 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.452.000.000;

6) 7% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 35 titoli di L. 100.000
» 77 titoli di » 500.000
» 619 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 661.000.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 46 titoli di L. 500.000
» 218 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 241.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 17 titoli di L. 100.000
» 42 titoli di » 500.000
» 678 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 700.700.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 100.000
» 97 titoli di » 500.000
» 1.140 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.189.100.000;

7) 7% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 222 titoli di L. 50.000
» 442 titoli di » 100.000
» 376 titoli di » 500.000
» 884 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.127.300.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 500.000
» 28 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 30.500.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 116 titoli di L. 50.000
» 337 titoli di » 100.000
» 561 titoli di » 500.000
» 1.085 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.405.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 48 titoli di L. 50.000
» 56 titoli di » 100.000
» 200 titoli di » 500.000
» 490 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 598.000.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 192 titoli di L. 100.000
» 790 titoli di » 500.000
» 1.320 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.734.200.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 175 titoli di L. 100.000
» 153 titoli di » 500.000
» 419 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 513.000.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 90 titoli di L. 100.000
» 155 titoli di » 500.000
» 701 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 787.500.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 907 titoli di L. 100.000
» 1.482 titoli di » 500.000
» 4.402 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.233.700.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 257 titoli di L. 100.000
» 416 titoli di » 500.000
» 2.205 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.438.700.000.

8) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 50 titoli di L. 50.000
» 51 titoli di » 500.000
» 441 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 469.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 137 titoli di L. 100.000
» 181 titoli di » 500.000
» 1.224 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.328.200.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 383 titoli di L. 100.000
» 563 titoli di » 500.000
» 1.999 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.318.800.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 128 titoli di L. 100.000
» 283 titoli di » 500.000
» 428 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 582.300.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 630 titoli di L. 100.000
» 885 titoli di » 500.000
» 2.834 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.339.500.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 212 titoli di L. 100.000
» 240 titoli di » 500.000
» 892 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.033.200.000.

9) 8% s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione E:

Estrazione a sorte di:

n. 20 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 20.000.000;

Emissione M:

Estrazione a sorte di:

n. 84 titoli di L. 100.000
» 89 titoli di » 500.000
» 1.285 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.337.900.000;

Emissione N:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 1.857 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.857.100.000;

Emissione D:

Estrazione a sorte di:

n. 430 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 430.000.000;

Emissione F:

Estrazione a sorte di:

n. 439 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 439.000.000;

Emissione H:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 500.000
» 645 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 647.500.000;

Emissione O:

Estrazione a sorte di:

n. 28 titoli di L. 100.000
» 83 titoli di » 500.000
» 4.772 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.816.300.000.

10) 8% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 321 titoli di L. 100.000
» 422 titoli di » 500.000
» 4.135 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.378.100.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 881 titoli di L. 100.000
» 864 titoli di » 500.000
» 8.247 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.767.100.000;

Emissione II - 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 359 titoli di L. 100.000
» 655 titoli di » 500.000
» 3.355 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.718.400.000.

11) 8% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 160 titoli di L. 100.000
» 546 titoli di » 500.000
» 3.465 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.754.000.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 20 titoli di » 500.000
» 1.272 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.282.100.000;

Emissione II - 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 3.475 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.478.100.000.

12) 8% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 16 titoli di L. 100.000
» 21 titoli di » 500.000
» 1.183 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.195.100.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 100.000
» 72 titoli di » 500.000
» 1.243 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.279.600.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 10 titoli di L. 500.000
» 183 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 188.000.000.

13) 9% s.s. SAFFA:

Emissione 1/7/1976 - 1/7/1984:

Estrazione a sorte di:

n. 33 titoli di L. 12.000
» 119 titoli di » 60.000
» 92 titoli di » 100.000
» 16 titoli di » 1.000.000
» 8 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 112.736.000.

14) 9% s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione G:

Estrazione a sorte di:

n. 237 titoli di L. 100.000
» 471 titoli di » 500.000
» 1.742 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.001.200.000;

Emissione P:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 100.000
» 102 titoli di » 500.000
» 545 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 596.600.000;

Emissione Q:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 71 titoli di » 500.000
» 437 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 472.600.000.

15) 9% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 255 titoli di L. 100.000
» 777 titoli di » 500.000
» 10.809 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 11.223.000.000;

Emissione II - 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 295 titoli di L. 100.000
» 437 titoli di » 500.000
» 3.915 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.163.000.000.

16) 9% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 48 titoli di L. 100.000
» 156 titoli di » 500.000
» 3.143 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.225.800.000;

Emissione II - 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 173 titoli di L. 100.000
» 379 titoli di » 500.000
» 839 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.045.800.000.

17) 9% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 100.000
» 20 titoli di » 500.000
» 688 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 698.600.000;

Emissione II - 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 9 titoli di » 500.000
» 168 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 172.600.000.

18) 10% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione R:

Estrazione a sorte di:

n. 29 titoli di L. 100.000
» 89 titoli di » 500.000
» 626 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 673.400.000;

Emissione H:

Estrazione a sorte di:

n. 9 titoli di L. 100.000
» 18 titoli di » 500.000
» 437 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 446.900.000;

Emissione L:

Estrazione a sorte di:

n. 2.026 titoli di L. 1.000.000
» 203 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.041.000.000;

Emissione M:

Estrazione a sorte di:

n. 77 titoli di L. 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 385.000.000;

Emissione N:

Estrazione a sorte di:

n. 368 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 368.000.000;

Emissione O:

Estrazione a sorte di:

n. 175 titoli di L. 1.000.000
» 35 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 350.000.000.

19) 10% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 500.000
» 2.499 titoli di » 1.000.000
» 1.101 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.005.000.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 94 titoli di L. 500.000
» 6.304 titoli di » 1.000.000
» 740 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 10.051.000.000;

Emissione II - 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 112 titoli di L. 500.000
» 4.486 titoli di » 1.000.000
» 898 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.032.000.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 639 titoli di L. 500.000
» 7.213 titoli di » 1.000.000
» 437 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.717.500.000.

20) 10% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 199 titoli di L. 100.000
» 579 titoli di » 500.000
» 10.060 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 10.369.400.000;

Emisione II - 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 100.000
» 25 titoli di » 500.000
» 3.294 titoli di » 1.000.000
» 452 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.567.200.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 27 titoli di L. 100.000
» 182 titoli di » 500.000
» 3.161 titoli di » 1.000.000
» 273 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.619.700.000;

Emissione II - 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 42 titoli di L. 500.000
» 1.059 titoli di » 1.000.000
» 295 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.555.000.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 1.723 titoli di L. 1.000.000
» 365 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.548.000.000.

21) 10% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 500.000
» 772 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 772.500.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 100.000
» 49 titoli di » 500.000
» 560 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 586.300.000;

Emissione II - 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 4 titoli di » 500.000
» 177 titoli di » 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 199.100.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 500.000
» 1.021 titoli di » 1.000.000
» 131 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.680.000.000;

Emissione II - 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 25 titoli di L. 500.000
» 1.535 titoli di » 1.000.000
» 71 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.902.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 836 titoli di L. 1.000.000
» 132 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.496.000.000.

22) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 100.000
» 4 titoli di » 500.000
» 122 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 134.200.000.

23) 13% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione P:

Estrazione a sorte di:
n. 147 titoli di L. 1.000.000
» 88 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 587.000.000.

24) 13% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 4.266 titoli di L. 1.000.000
» 968 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 9.106.000.000;

Emissione II - 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 363 titoli di L. 1.000.000
» 74 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 733.000.000.

25) 13% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 1.482 titoli di L. 1.000.000
» 199 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.477.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 612 titoli di L. 1.000.000
» 303 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.127.000.000;

Emissione II - 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 100 titoli di L. 1.000.000
» 15 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 175.000.000;

Emissione III - 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 203 titoli di L. 1.000.000
» 421 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.308.000.000.

26) 13% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 246 titoli di L. 1.000.000
» 160 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.046.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 13.000.000.

Totale generale L. 209.412.436.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(2099)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a duecento posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con il quale è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di attuazione del testo unico anzidetto;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, per il riassetto delle carriere;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi e retribuzioni del personale dell'amministrazione dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, che modifica l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 12 luglio 1975, n. 322, che modifica l'ordinamento degli ufficiali giudiziari sopra indicato;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito con legge 10 giugno 1978, n. 271, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente miglioramenti economici al personale statale;

Letto il parere del Consiglio di Stato n. 152/79 del 3 aprile 1979, pervenuto il 1° giugno 1979, sulla non applicabilità al personale degli ufficiali giudiziari della norma relativa alla elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi, di cui all'art. 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288;

Dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 19 ottobre 1977, n. 846, riguardanti i posti in organico per gli uffici della provincia di Bolzano e della legge 16 maggio 1978, n. 196, riguardante i posti in organico per gli uffici della regione Valle d'Aosta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a duecento posti di ufficiale giudiziario.

Dei posti messi a concorso, cento (equivalenti al 50 %) sono riservati, ai sensi dell'art. 160-*bis* dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (art. 3 della legge 12 luglio 1975, n. 322), agli aiutanti ufficiali giudiziari, indipendentemente dal titolo di studio e dall'età, con almeno 10 anni di effettivo servizio nella carriera e purché nell'ultimo quinquennio abbiano riportato la qualifica di « ottimo ».

La detta anzianità è ridotta a otto anni per gli aiutanti ufficiali giudiziari che siano in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Si applicano le disposizioni di legge che prevedono riserva di posti nei pubblici concorsi per l'amministrazione statale a favore di particolari categorie di concorrenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso;

5) gli aspiranti debbono aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa l'esclusione del concorso. Essa è disposta con provvedimento motivato.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato di anni uno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi degli impieghi statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo in servizio nell'amministrazione statale.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli aiutanti ufficiali giudiziari.

Art. 4.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo, indirizzata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria - Ufficio III, deve essere presentata o spedita a mezzo di raccomandata postale al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante dimora, entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove dimorano.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubile nonché quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con la indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) e gli eventuali procedimenti penali pendenti al loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma apposta dall'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario della procura della Repubblica competente a ricevere la domanda medesima, o da un notaio,

o cancelliere, o segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco (legge 4 gennaio 1968, n. 15). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine stabilito ovvero mancante della autenticazione della firma o di una delle dichiarazioni essenziali prescritte dall'art. 4 del presente bando, qualora tali omissioni siano riscontrate sussistenti alla data di scadenza del termine sopra indicato.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Dichiarazione sui requisiti per la riserva a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari

Gli aiutanti ufficiali giudiziari nelle condizioni di usufruire della riserva di cui all'art. 1 del presente bando, devono indicare nella domanda le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Qualora i medesimi abbiano soltanto otto anni di anzianità di servizio devono, altresì, dichiarare il possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età, alla riserva dei posti o a preferenza a parità di merito.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la riserva di posti o per la preferenza a parità di merito di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive estensioni, devono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria - Ufficio III, a mezzo di raccomandata postale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i relativi documenti, rilasciati dall'autorità competente, attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

Prove obbligatorie di esame

L'esame di concorso consta di due prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte, che avranno luogo in due giorni diversi, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura civile e nozioni di ordinamento giudiziario;

2) nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura penale e ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.

La prova orale, oltre che sulle materie di cui ai numeri 1) e 2), verterà sulle seguenti:

nozioni di diritto privato, limitatamente alle materie trattate nei titoli 3° e 5° del libro I, nel titolo 1° del libro III, nel capo 2° del titolo 1° e nel titolo 5° del libro IV, e nel libro VI del codice civile; su nozioni di diritto della navigazione; sulle leggi sulle imposte di bollo e di registro; sulla legislazione cambiaria; sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e sulla disciplina degli autoveicoli.

Art. 8.

Diario delle prove scritte e prove orali

Le prove scritte degli esami avranno luogo in Roma, palazzo dello Sport all'EUR, piazzale dello Sport, nei giorni 15 e 16 novembre 1982.

Pertanto, i concorrenti a cui non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi al palazzo dello Sport all'Eur, in Roma, nei giorni suddetti alle ore 8.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale, e sarà aumentata di un voto per i candidati che abbiano superato la prova orale e che prestano lodevole servizio quale aiutante ufficiale giudiziario.

Art. 9.

Graduatoria

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo la votazione complessiva. A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive estensioni.

Verranno dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, nei limiti dei posti messi a concorso salve le quote riservate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 10.

Documento di identificazione

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento aggiornato con fotografia (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità o libretto ferroviario).

Art. 11.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito a mezzo di lettera raccomandata con A.R.

La mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, entro il termine predetto comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I vincitori dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo; non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potranno produrre un certificato della competente Autorità consolare debitamente legalizzato.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal Medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili, per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, del lavoro e civili, debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza con la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado di invalidità o mutilazione non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di ufficiale giudiziario.

I candidati impiegati di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*), *E*) ed *F*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio.

I candidati indigenti possono produrre, in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purché esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi da quella della lettera di invito.

La mancata o incompleta consegna della documentazione di cui sopra o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine assegnato comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

Al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, gli impiegati assunti in servizio sono nominati secondo l'ordine per la graduatoria con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio. Qualora dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria non possa aver corso la nomina, l'assunzione stessa cessa di avere ogni efficacia.

Roma, addì 18 marzo 1982

p. *Il Ministro*: LOMBARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1982
Registro n. 16 *Giustizia, foglio n.* 134

(2123)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a centotrentanove posti di ricercatore universitario presso l'Università di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi centotrentanove posti di ricercatore universitario presso le seguenti Facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di agraria (posti n. 8):

gruppo di discipline n. 142 . . . posti 1
gruppo di discipline n. 143 . . . » 2
gruppo di discipline n. 144 . . . » 2
gruppo di discipline n. 146 . . . » 1
gruppo di discipline n. 147 . . . » 2

Facoltà di magistero (posti n. 20):

gruppo di discipline n. 29 . . . posti 1
gruppo di discipline n. 36 . . . » 2
gruppo di discipline n. 45 . . . » 1
gruppo di discipline n. 52 . . . » 1
gruppo di discipline n. 53 . . . » 2
gruppo di discipline n. 54 . . . » 13

Facoltà di economia e commercio (posti n. 8):

gruppo di discipline n. 2 . . . posti 1
gruppo di discipline n. 20 . . . » 1
gruppo di discipline n. 21 . . . » 1
gruppo di discipline n. 39 . . . » 1
gruppo di discipline n. 46 . . . » 1
gruppo di discipline n. 48 . . . » 1
gruppo di discipline n. 49 . . . » 1
gruppo di discipline n. 93 . . . » 1

Facoltà di giurisprudenza (posti n. 3):

gruppo di discipline n. 9 . . . posti 1
gruppo di discipline n. 13 . . . » 1
gruppo di discipline n. 20 . . . » 1

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali (posti n. 5):

gruppo di discipline n. 22 . . . posti 4
gruppo di discipline n. 90 . . . » 1

Facoltà di ingegneria (posti n. 20):

gruppo di discipline n. 85 . . . posti 1
gruppo di discipline n. 91 . . . » 1
gruppo di discipline n. 92 . . . » 1
gruppo di discipline n. 101 . . . » 1
gruppo di discipline n. 103 . . . posti 2
gruppo di discipline n. 104 . . . » 1
gruppo di discipline n. 105 . . . » 1
gruppo di discipline n. 106 . . . » 1
gruppo di discipline n. 108 . . . » 1
gruppo di discipline n. 113 . . . » 1
gruppo di discipline n. 115 . . . » 1
gruppo di discipline n. 117 . . . » 1
gruppo di discipline n. 120 . . . » 1
gruppo di discipline n. 121 . . . » 1
gruppo di discipline n. 126 . . . » 1
gruppo di discipline n. 130 . . . » 1
gruppo di discipline n. 131 . . . » 1
gruppo di discipline n. 132 . . . » 2

Facoltà di medicina e chirurgia (posti n. 17):

gruppo di discipline n. 61 . . . posti 2
gruppo di discipline n. 64 . . . » 2
gruppo di discipline n. 65 . . . » 2
gruppo di discipline n. 68 . . . » 1
gruppo di discipline n. 69 . . . » 1
gruppo di discipline n. 70 . . . » 7
gruppo di discipline n. 71 . . . » 2

Facoltà di farmacia (posti n. 7):

gruppo di discipline n. 84 . . . posti 1
gruppo di discipline n. 94 . . . » 4
gruppo di discipline n. 95 . . . » 1
gruppo di discipline n. 96 . . . » 1

Facoltà di lettere e filosofia (posti n. 5):

gruppo di discipline n. 36 . . . posti 1
gruppo di discipline n. 46 . . . » 1
gruppo di discipline n. 47 . . . » 1
gruppo di discipline n. 51 . . . » 1
gruppo di discipline n. 58 . . . » 1

Facoltà di scienze politiche (posti n. 8):

gruppo di discipline n. 4 . . . posti 1
gruppo di discipline n. 14 . . . » 1
gruppo di discipline n. 15 . . . » 1
gruppo di discipline n. 16 . . . » 1
gruppo di discipline n. 18 . . . » 1
gruppo di discipline n. 19 . . . » 1
gruppo di discipline n. 20 . . . » 2

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti n. 38):

gruppo di discipline n. 73 . . . posti 2
gruppo di discipline n. 74 . . . » 3
gruppo di discipline n. 75 . . . » 2
gruppo di discipline n. 76 . . . » 2
gruppo di discipline n. 77 . . . » 3
gruppo di discipline n. 79 . . . » 1
gruppo di discipline n. 80 . . . » 1
gruppo di discipline n. 81 . . . » 2
gruppo di discipline n. 82 . . . » 3
gruppo di discipline n. 83 . . . » 1
gruppo di discipline n. 84 . . . » 2
gruppo di discipline n. 85 . . . » 3
gruppo di discipline n. 85-*bis* . . . » 2
gruppo di discipline n. 86 . . . » 4
gruppo di discipline n. 87 . . . » 1
gruppo di discipline n. 89 . . . » 2
gruppo di discipline n. 90 . . . » 2
gruppo di discipline n. 92-*bis* . . . » 1
gruppo di discipline n. 119 . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova - Ufficio personale docente - Via VIII Febbraio, 2 - 35100 Padova, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio del personale docente dell'Università degli studi di Padova.

(2121)

Concorso a sessantadue posti di ricercatore universitario presso l'Università di Catania

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi sessantadue posti di ricercatore universitario presso le seguenti Facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di agraria (posti n. 4):

gruppo n. 142 . . . . posti 1
gruppo n. 143 . . . . » 1
gruppo n. 144 . . . . » 1
gruppo n. 147 . . . . » 1

Facoltà di economia e commercio (posti n. 2):

gruppo n. 4 . . . . posti 1
gruppo n. 21 . . . . » 1

Facoltà di farmacia (posti n. 3):

gruppo n. 82 . . . . posti 1
gruppo n. 94 . . . . » 2

Facoltà di giurisprudenza (posti n. 3):

gruppo n. 1 . . . . posti 1
gruppo n. 3 . . . . » 1
gruppo n. 11 . . . . » 1

Facoltà di ingegneria (posti n. 12):

gruppo n. 85 . . . . posti 1
gruppo n. 91 . . . . » 1
gruppo n. 101 . . . . » 1
gruppo n. 103 . . . . » 1
gruppo n. 105 . . . . » 1
gruppo n. 111 . . . . » 1
gruppo n. 115 . . . . » 1
gruppo n. 117 . . . . » 1
gruppo n. 120 . . . . » 1
gruppo n. 121 . . . . » 1
gruppo n. 128 . . . . » 1
gruppo n. 132 . . . . » 1

Facoltà di lettere e filosofia (posti n. 3):

gruppo n. 23 . . . . posti 1
gruppo n. 29 . . . . » 1
gruppo n. 38 . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia (posti n. 11):

gruppo n. 60 . . . . posti 2
gruppo n. 61 . . . . » 3
gruppo n. 63 . . . . » 1
gruppo n. 65 . . . . » 1
gruppo n. 67 . . . . » 2
gruppo n. 68 . . . . » 2

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti n. 21):

gruppo n. 74 . . . . posti 1
gruppo n. 75 . . . . » 2
gruppo n. 76 . . . . » 1
gruppo n. 77 . . . . » 1
gruppo n. 78 . . . . » 1
gruppo n. 79 . . . . » 1
gruppo n. 81 . . . . » 2
gruppo n. 82 . . . . » 1
gruppo n. 84 . . . . » 2
gruppo n. 85 . . . . » 1
gruppo n. 85-*bis* . . . . » 1
gruppo n. 86 . . . . » 1
gruppo n. 87 . . . . » 1
gruppo n. 88 . . . . » 1
gruppo n. 90 . . . . » 2
gruppo n. 91 . . . . » 2

Facoltà di scienze politiche (posti n. 3):

gruppo n. 5 . . . . posti 1
gruppo n. 14 . . . . » 1
gruppo n. 15 . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al Rettore dell'Università degli studi di Catania — Ufficio del personale — 95124 Catania, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Università degli studi di Catania.

(2122)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Macerata

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'stituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

Istituto di archeologia e storia dell'arte greca e romana . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Macerata, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Macerata.

(2094)

Concorsi a posti di tecnico degli uffici tecnici e di tecnico esecutivo presso l'Istituto universitario navale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di tecnico degli uffici tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale per l'edilizia e per geometri.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario navale di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario navale di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze nautiche:

cattedra di arte navale . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario navale di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario navale di Napoli.

(2095)

Concorso a posti di tecnico degli uffici tecnici, di tecnico esecutivo e di operaio di prima categoria presso l'Università di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sette posti di tecnico degli uffici tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici presso l'Università di Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione rilasciato da istituti tecnici industriali per l'edilizia e per geometri.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina legale e delle assicurazioni . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di patologia generale ed anatomia patologica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica organica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sei posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Milano per le seguenti qualifiche di mestiere:

fabbro	posti 1
muratore	» 1
tapparellista	» 1
falegname	» 1
idraulico	» 2

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato dovrà indicare la qualifica di mestiere per la quale intende concorrere. Nell'ipotesi in cui l'aspirante, con una sola domanda, abbia chiesto di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad uno solo dei concorsi e precisamente a quello che in essa risulti indicato per primo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(2096)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Agrigento

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 aprile 1980 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Agrigento;

Visto il decreto ministeriale in data 5 novembre 1981 modificato con decreto ministeriale 9 marzo 1982 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 8 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; 11 luglio 1980, n. 312; 6 agosto 1981, n. 432 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Agrigento, nell'ordine appresso indicato:

1) D'Angelo Domenico	punti	89,104	su 132
2) Patriarca Emilio	»	84,933	»
3) Lauria Rocco	»	84,498	»
4) Zagordo Cosimo	»	83,778	»
5) Pecora Vito	»	83,766	»
6) Melandri Eligio	»	82,528	»
7) La Rocca Pietro	»	82,436	»
8) Fisicaro Antonino	»	82,390	»
9) Incandela Francesco	»	81,884	»
10) Ciccone Saverio	»	81,563	»
11) Marchica Mario	»	81,454	»
12) Torella Michele	»	80,773	»
13) Buccheri Ugo	»	80,550	»
14) Giordano Nicolò	»	80,066	»
15) Marazzina Felice	»	79,750	»
16) Serraglio Giovanni	»	79,649	»
17) Taranto Fausto	»	79,033	»
18) Gotelli Giorgio	»	78,748	»
19) Lo Martire Stelio	»	77,997	»
20) Paoluzi Remo	»	77,219	»
21) Pesente Elio	»	76,976	»
22) Di Caprio Salvatore	»	76,866	»
23) Aprile Pietro Maria	»	76,527	»
24) Rizzo Guido	»	76,409	»
25) Onofri Ermanno	»	76,382	»
26) Failla Ignazio	»	76,373	»
27) Lucchini Lino	»	76,080	»
28) Di Martino Antonino	»	75,520	»
29) Matarese Francesco	»	75,361	»
30) Domina Mariano	»	74,986	»
31) Brun Flavio	»	74,646	»
32) Frisi Doro	»	74,566	»
33) Barbero Angelo	»	74,450	»
34) Scorza Saverio	»	74,446	»
35) De Felice Renato	punti	74,214	su 132
36) Muriana Giuseppe	»	74,072	»
37) Faillace Peppino	»	73,926	»
38) Girardi Filippo	»	73,759	»
39) Nardelli Antonio	»	73,459	»
40) Ruglioni Otello	»	73,119	»
41) Gigliotti Giovanni	»	72,722	»
42) Calderone Angelo	»	72,363	»
43) Rampelli Vincenzo	»	72,316	»
44) Luchetti Loreto	»	72,032	»
45) Amorelli Giuseppe	»	71,866	»
46) Carlomagno Michele	»	71,732	»
47) Scherillo Antonio	»	71,527	»
48) Castellaneta Nicola	»	71,234	»
49) Caleffi Esterino	»	71,221	»
50) Mingolla Aldo	»	71,083	»
51) La Candia Michele	»	70,800	»
52) Ladogana Raffaele	»	70,782	»
53) Magoni Beniamino	»	70,599	»
54) Gambassi Enrico	»	69,893	»
55) Mileti Giuseppe	»	69,619	»
56) Zarcone Vincenzo	»	69,395	»
57) Licata Giovanni	»	68,966	»
58) Di Massa Pelino	»	68,796	»
59) Priolo Vincenzo	»	68,563	»
60) Coniglione Sebastiano	»	68,545	»
61) Busillo Giovanni	»	68,247	»
62) Aloi Enrico	»	68,020	»
63) Mastrogiovanni Carmelo	»	67,856	»
64) Olivieri Antonio	»	67,633	»
65) Merlino Antonio	»	67,220	»
66) Zappalorto Flavio	»	67,100	»
67) Puglisi Domenico	»	66,863	»
68) Alba Calogero	»	66,767	»
69) Amico Salvatore	»	66,574	»
70) Bruno Carmelo	»	66,500	»
71) Loiodice Michele	»	66,340	»
72) Di Caro Sebastiano	»	66,205	»
73) Fedriga Sergio	»	66,000	»
74) Costardi Felice	»	65,149	»
75) Chittaro Mario	»	64,815	»
76) Farruggia Gerlando	»	64,100	»
77) Fabbro Raffaello	»	64,050	»
78) Scalia Giuseppe Fortunato	»	63,933	»
79) Calabrò Nicola	»	62,632	»
80) Zaia Giuseppe	»	59,672	»
81) Velardita Francesco Saverio	»	57,300	»
82) Galli Antonio	»	57,068	»
83) Scarelli Marcello	»	56,181	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(1834)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 113 del 26 aprile 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Lombardia - Unità Sanitaria locale n. 33, in Romano di Lombardia: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico di laboratorio o perito chimico, ostetrica capo, ostetrica, assistente sanitaria visitatrice o capo sala.

Azienda servizi municipalizzati per l'igiene urbana di Prato: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 9 novembre 1981, n. 40.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, relativamente all'accertamento sanitario e all'assistenza protesica agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 2 *febbraio* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 30 luglio 1981, n. 28 concernente l'emanazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 in merito all'accertamento sanitario e l'assistenza protesica agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;

Considerato che, per errore materiale, al suddetto decreto risulta allegato lo stesso regolamento che, precedentemente emanato con proprio decreto 5 settembre 1980, n. 25, in seguito a rilievo dell'organo di controllo era già stato modificato con deliberazione della giunta provinciale n. 2951 del 25 maggio 1981;

Ritenuto necessario quindi di emanare, con nuovo decreto, il regolamento corrispondente al testo approvato dalla giunta provinciale con deliberazione n. 2951 del 25 maggio 1981;

Decreta:

E' emanato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, relativamente all'accertamento sanitario e all'assistenza protesica agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, come risulta dal testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Sono revocati i propri decreti n. 25 del 5 settembre 1980 e n. 28 del 30 luglio 1981.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 9 novembre 1981

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1982
Registro n. 1, *foglio n.* 18

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 21 AGOSTO 1978, N. 46, RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO SANITARIO E L'ASSISTENZA PROTESICA AGLI INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDOMUTI.

Titolo I

ACCERTAMENTO SANITARIO

Art. 1.

Compiti della commissione sanitaria

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di accertamento, la commissione sanitaria deve invitare il richiedente a sottoporsi alla visita di accertamento, indicandone il luogo, il giorno e l'ora.

2. Qualora l'interessato, a seguito di due inviti, non si presenti alla visita e non giustifichi tale assenza, l'ufficio competente procede all'archiviazione della pratica.

3. La commissione sanitaria valuta lo stato della minorazione determinandone il grado, accerta la recuperabilità nonché la possibilità della frequenza dei corsi di addestramento, adottando metodi scientifici e, in caso di presunta invalidità totale e permanente basandosi su approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi, ove necessario, anche dopo adeguato periodo di osservazione presso centri o cliniche specializzate o presso ospedali dotati degli appositi servizi. Contemporaneamente definisce inoltre la prognosi e formula proposte di recupero o assistenziali valutando sia le condizioni di vita del soggetto, sia l'esistenza di accessibili servizi di recupero adeguati al caso.

4. Per la validità dell'adunanza e dei referti emessi dalla commissione è richiesta la presenza di tutti i membri.

5. Qualora se ne ravvisi la necessità a causa del numero degli aspiranti, le visite possono aver luogo presso ambulatori siti in località decentrate.

Art. 2.

Nuovo accertamento

1. La richiesta di nuovo accertamento è sempre ammessa dopo che siano sopraggiunti nuovi fattori determinanti un effettivo e persistente peggioramento rispettivamente miglioramento dello stato di salute.

2. In ogni caso alla domanda di nuovo accertamento deve essere allegato certificato medico attestante tali condizioni.

Art. 3.

Ricorso avverso il giudizio della commissione

1. Sui giudizi della commissione sanitaria, impugnati entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione da parte degli interessati, la giunta provinciale decide in via definitiva, provvedendo ai conseguenti adempimenti.

Titolo II

ASSISTENZA PROTESICA

Art. 4.

Autorizzazione dell'assistenza protesica

1. L'assistenza protesica è erogata, su domanda accompagnata da apposita prescrizione medica attraverso preventiva autorizzazione dell'assessore provinciale competente in materia sanitaria, attraverso la fornitura diretta di protesi e di altri ausilii speciali, nei limiti dell'apposito nomenclatore-tariffario stabilito in attuazione dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Il medico provinciale o un medico specialista in materia appositamente incaricato, ai fini dell'erogazione dell'assistenza protesica, esprime all'assessore, ove richiesto in base alla natura delle prestazioni, preventivo parere tecnico in ordine alla forma di assistenza prescritta.

3. Salvo l'obbligo dell'autorizzazione preventiva per qualsiasi prestazione che comporta spese a carico della provincia, per prestazioni accessorie richieste per ottenere un uso più funzionale della protesi — esclusi i fini estetici — o per riparazioni non è richiesta la prescrizione medica nè il parere medico, bensì il preventivo della ditta fornitrice.

4. L'assistenza è erogata nelle forme indicate dall'arte medico-specialistica a seconda della natura e gravità di minorazione accertata.

Art. 5.

Scopi dell'assistenza protesica

1. L'assistenza protesica, per gli scopi della legge provinciale n. 46/1978, deve tendere a migliorare o stabilizzare il successo del trattamento curativo del minorato o al suo recupero funzionale.

2. L'assistenza deve particolarmente tener conto dei bisogni del minorato derivanti da attività di studio o di lavoro.

Art. 6.

Protesi e calzature ortopediche, presìdi ortopedici e curativi, ausilii speciali

1. Sono ammessi ai fini dell'assistenza protesica:

1) i presìdi tecnici che agiscono direttamente e continuamente sul corpo umano e sono destinati a sostituire parti del corpo umano mancanti o a rimettere nella posizione o forma normale le parti del corpo malformate o a sorreggerle nella loro funzione (protesi e calzature ortopediche funzionali o estetiche, tutori correttivi, ortesi). La fornitura di essi è soggetta ad adattamento per necessità di ordine medico.

2) gli ausilii speciali quali presìdi tecnici destinati ad adattare l'ambiente diretto e immediato del minorato al suo stato anatomico (carrozzelle ortopediche, amplificatori acustici, laringofoni ecc.).

Art. 7.
Protesi e ausilii extra-tariffario

1. L'assessore può autorizzare con le modalità previste dall'articolo 4, in via eccezionale e su richiesta ampiamente motivata, anche protesi e ausilii speciali non compresi nel nomenclatore-tariffario di cui allo stesso art. 4. Per tali autorizzazioni si devono valutare i preventivi di almeno due ditte diverse.

Art. 8.
Prescrizione

1. La prima fornitura nonché il rinnovo delle forniture protesiche devono essere prescritte, a seconda della natura di invalidità e tipo di assistenza, da medico specialista o medico generico.

2. E' inammissibile la prescrizione di forniture o prestazioni di fronte a esigenze di assistenza sanitaria, che non derivino dalla minorazione accertata dalla commissione sanitaria.

3. Nella prescrizione, le forniture devono essere definite dettagliatamente e descritte esclusivamente secondo le loro caratteristiche tecniche, prescindendo dall'indicazione di marche e modelli.

4. E' vietato il frazionamento in due tempi delle prescrizioni di presìdi che per motivi funzionali e di impiego devono considerarsi in termini unitari.

Art. 9.
Condizioni generali di fornitura

1. I fornitori delle protesi e degli ausilii speciali ammessi ai fini dell'assistenza di cui al presente regolamento, devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria o comunque essere autorizzati, dall'autorità sanitaria competente, alla produzione e vendita di presìdi ortopedici o presìdi sanitari. Le loro apparecchiature usate nella produzione delle protesi e ausilii speciali devono essere omologate e riconosciute dagli organi competenti.

2. Essi devono inoltre essere adeguatamente attrezzati per una rapida esecuzione delle forniture nonché per una corretta e funzionale applicazione del presidio e sono tenuti a fornire alla persona assistita ogni consulenza richiesta in ordine all'uso e alla manutenzione del presidio.

3. I presìdi devono essere forniti completi di ogni elemento necessario al buon funzionamento.

Art. 10.
Fornitura delle calzature ortopediche

1. Le calzature ortopediche devono essere fornite da meccanici ortopedici ed ernisti diplomati o da calzolai-ortopedici, autorizzati dall'autorità sanitaria, e devono essere costruite o adattate a mano e su misura. Tali forniture sono riservate ai soggetti per i quali esse costituiscono un presidio indispensabile. Nei confronti dei soggetti affetti da malformazioni molto lievi, quali piedi piatti, varismo o valgismo di medio grado si può autorizzare la fornitura delle parti correttive di calzature normali.

2. La fornitura di scarpe ortopediche viene autorizzata al prezzo corrispondente alle tariffe stabilite nel tariffario. Tale prezzo viene diminuito di un quarto dell'importo base relativo al paio di scarpe.

3. La riduzione non si attua qualora il richiedente risulti minorato ad ambedue i piedi.

Art. 11.
Fornitura di protesi acustiche

1. Le protesi acustiche sono autorizzate dietro prescrizione accompagnate dal tracciato audiometrico. La fornitura è riservata ai minori aventi diritto e agli adulti che presentino bilateralmente un deficit uditivo di almeno 40 db nella gamma di frequenza della parola parlata.

2. Sono ammesse le forniture di protesi acustiche da parte degli esercizi che sono dotati delle necessarie attrezzature (audiometro di controllo con tonometria vocale e tonale) e del personale qualificato per l'applicazione.

3. L'esercizio addetto alla vendita e all'applicazione degli apparecchi deve adattare accuratamente la protesi al soggetto interessato fornendo allo stesso ed ai suoi familiari tutta l'assistenza richiesta dall'impiego della protesi stessa e dagli aspetti psicologici ed ambientali del processo di adattamento. Deve inoltre assicurare gratuitamente il riadattamento della protesi, a distanza di 2 anni.

Art. 12.
Fornitura di protesi ottiche

1. La fornitura di lenti correttive e lenti a contatto, comunque prescritte dallo specialista, è autorizzata sempre che tali protesi siano dichiarate indispensabili per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età e siano giudicate indispensabili per il conseguimento di un migliore risultato sul piano riabilitativo.

Art. 13.
Fornitura di protesi laringofonetiche

1. La fornitura di protesi laringofonetiche è autorizzata nei confronti dei laringectomizzati su prescrizione di cliniche universitarie di otorinolaringoiatria o delle divisioni della stessa specialità degli ospedali regionali o provinciali.

Art. 14.
Fornitura di carrozzelle ortopediche

1. Di norma è autorizzata la fornitura di carrozzelle con movimento a mano.

2. L'autorizzazione alla fornitura delle carrozzelle con motore a scoppio è subordinata all'espressa dichiarazione dello specialista competente che « il motoveicolo si rende indispensabile per la gravità delle lesioni dell'apparato motorio oltreché per motivi di lavoro o di studio ».

3. L'autorizzazione relativa alla fornitura delle carrozzelle azionate da motore elettrico è ammessa soltanto nei casi in cui lo specialista dichiari testualmente che « per la gravità della sindrome motoria, l'infermo non può esercitare le manovre richieste per l'uso della carrozzella con movimento a mano e con motore a scoppio », sempre precisando che il motoveicolo è indispensabile per necessità di lavoro o di studio.

4. E' consentita la fornitura di carrozzelle con motore a scoppio o elettriche tenuto conto anche dell'idoneità e della viabilità dell'ambiente. Le spese di manutenzione e di riparazione ordinaria sono a carico dell'utente.

5. Non è consentita l'autorizzazione di due tipi diversi di carrozzelle.

Art. 15.
Protesi e ausilii speciali non ammessi

1. Non è ammessa la fornitura di: ausilii speciali destinati alla rimozione delle mere difficoltà non costituite dall'ambiente fisico diretto, ma incontrate dal minorato nella vita di relazione, sociale e professionale quale conseguenza di disturbi funzionali (quali cane guida per ciechi, macchina da scrivere in Braille, comandi aggiuntivi per autovetture, etc.).

2. Non è consentita inoltre l'attuazione di ausilii protesici speciali che per la loro natura devono far parte obbligatoriamente della normale dotazione di centri riabilitativi, essendo necessari per corrispondere ad esigenze di frequente ricorrenza o essendo adattabili a persone diverse mediante opportuni accorgimenti tecnici.

3. La fornitura dei predetti ausilii protesici speciali può essere autorizzata solo nei casi di uso strettamente personale e a favore di invalidi che, per la gravità delle loro esigenze, sono costretti ad una permanente assistenza a domicilio.

Art. 16.
Rinnovo delle forniture protesiche

1. La nuova fornitura della medesima protesi è consentita nei casi di usura, rottura accidentale, smarrimento della protesi o per motivi di accrescimento degli assistiti minori.

2. Del medesimo tipo di protesi può essere autorizzata la nuova fornitura quando siano trascorsi almeno sei mesi dalla precedente autorizzazione a seconda del tipo di protesi e delle altre circostanze di cui in seguito e che la riparazione non sia economicamente conveniente.

3. La richiesta di nuove forniture deve essere corredata da idonea documentazione o dichiarazione nei casi di rottura o smarrimento.

4. La fornitura di calzature ortopediche può essere rinnovata per adulti dopo almeno 12 mesi, per i minori, di norma, dopo 6 o 12 mesi a secondo dell'età, ove strettamente necessario anche prima della scadenza di 6 mesi, tenendo conto delle peculiari esigenze legate all'accrescimento dei minori.

5. Il rinnovo della fornitura protesica può essere autorizzato, col rispetto degli intervalli intercorsi dalla precedente fornitura di seguito precisati:

apparecchi tutori per alterazioni vertebrali (minerve, busti ortopedici, ecc.)	1 anno
protesi estetica comune per amputato d'arto superiore	4 anni
protesi estetica in resina per amputato d'arto superiore	6 anni
protesi lavorativa comune per amputato d'arto superiore	3 anni
protesi lavorativa in resina per amputato d'arto superiore	7 anni
protesi pneumatica per arto superiore	6 anni
protesi mio-elettrica per altro superiore	7 anni
protesi per amputato di coscia o disarticolazione coxo-femorale	3 anni
protesi in resina a contatto totale per amputato di coscia	4 anni
protesi comune per amputato di gamba	2 anni
protesi di resina a contatto totale per amputato di gamba	3 anni
protesi comune o in resina per piede	1 anno

6. La sostituzione delle protesi ortopediche già fornite ai minori assistiti deve essere autorizzata, anche in deroga al periodo minimo di 6 mesi, tenendo conto di tutti i fattori, dovuti all'età evolutiva dei soggetti, che possono determinare la necessità di frequenti rinnovi.

7. La sostituzione delle carrozzelle ortopediche può essere autorizzata nei seguenti termini:

carrozzella con movimento a mano: alla distanza di 6 anni;
la stessa, se l'invalido esercita attività lavorative o sportive: alla distanza di 3 anni;
carrozzella con motore a scoppio: alla distanza di 6 anni;
carrozzella a trazione elettrica: alla distanza di 5 anni.

8. La fornitura di mezzi speciali quali le carrozzelle ortopediche, i dembulatori, i letti ortopedici, gli elevatori e simili la cui fornitura non è soggetta ad adattamenti per necessità di ordine medico, nonché per altri presidi non può essere ripetuta, salvo rare eccezioni ampiamente documentate e motivate.

9. La nuova fornitura di protesi acustiche e laringofoni ad adulti può essere concessa a distanza di 3 anni dalla prima fornitura; le protesi acustiche possono essere rinnovate ai minori ogni qualvolta si rende necessario adottare un apparecchio di diverse caratteristiche tecniche, comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi.

Art. 17.

Riparazione e manutenzione delle protesi

1. Salvo l'obbligo, da parte dei fornitori di protesi, dell'accurato adattamento e controllo, le protesi ed ausili speciali, possono essere riparate dietro apposita autorizzazione qualora sia economicamente conveniente.

2. La manutenzione nonché il rifornimento periodico di elementi (batterie, accumulatori, ecc.) necessari al funzionamento degli apparecchi sono a carico dell'utente.

Art. 18.

Protesi fornite da ditte estere

1. Può essere autorizzata la fornitura di protesi da ditte fornitrici estere nei seguenti casi:

a) quando l'avente diritto all'assistenza protesica è degente presso istituto di diagnosi e cura o presso istituto riabilitativo estero oppure in affidamento familiare in uno stato estero o che vi soggiorni stabilmente per motivi di lavoro, di studio o di formazione professionale. In tal caso, la fornitura prescritta da sanitario addetto al servizio pubblico della specialità può essere autorizzata al prezzo convenzionale ivi vigente per la stessa assistenza;

b) quando l'assistito vi si rivolge volontariamente o per trattamento sanitario ambulatoriale. In tal caso la fornitura può essere autorizzata al prezzo corrispondente allo stesso o analogo tipo di protesi compreso nel tariffario, o ausilio speciale disponibile sul mercato nazionale.

Art. 19.

Presa in consegna

1. L'assistito, all'atto della presa in consegna o dell'applicazione funzionale del presidio protesico deve darne espressa dichiarazione scritta. Tale dichiarazione può essere rilasciata anche dai genitori degli assistiti minori, dal direttore dell'istituto riabilitativo o, in casi eccezionali, dall'assistente sociale.

Art. 20.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento in merito alle modalità di erogazione dell'assistenza protesica si applicano le disposizioni contenute nel nomenclatore-tariffario di cui al precedente art. 4.

2. L'erogazione dell'assistenza di cui allart. 34 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, rientra comunque fra le funzioni elencate all'art. 4 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

(1392)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1982, n. 5.

Norme per la concessione di contributi ventennali finalizzati alla integrale attuazione del primo programma di risanamento delle acque di cui all'art. 1 della legge 14 dicembre 1979, n. 650.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'attuazione di tutti gli interventi previsti nel primo programma di risanamento delle acque, redatto ai sensi dell'art. 1 della legge 14 dicembre 1979 n. 650, che non è possibile realizzare nella sua interezza in dipendenza delle insufficienti disponibilità finanziarie derivanti dagli stanziamenti disposti dalla stessa legge n. 650, la Regione è autorizzata a concedere a favore degli enti interessati contributi costanti ventennali nella misura del 7% sulla spesa riconosciuta necessaria.

Art. 2.

I comuni che beneficiano del contributo regionale di cui al precedente articolo per procurarsi i mezzi necessari alla esecuzione delle opere sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti ovvero, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge del 23 aprile 1981, n. 153, con altri istituti di credito.

Art. 3.

A favore dei comuni che abbiano insufficienti cespiti delegabili è autorizzata, limitatamente alle opere inserite nel programma da realizzare ai sensi della predetta legge, la concessione di contributi in misura superiore a quella prevista dal precedente art. 1 in modo da consentire, tenuto conto delle oggettive ed accertate disponibilità finanziarie di ciascun comune, la contrazione dei mutui occorrenti per la esecuzione delle opere programmate.

Art. 4.

Al fine della formale concessione dei contributi autorizzati dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 28 agosto 1979, n. 32.

Art. 5.

Per provvedere agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzato il limite di impegno ventennale a partire dal 1982 di 1 miliardo e a partire dal 1983 di 600 milioni su apposito capitolo di bilancio così denominato « Contributi costanti ventennali per il perseguimento delle finalità della legge 14 dicembre 1979, n. 650 ».

Alla relativa spesa si farà fronte, per l'esercizio 1982, con le disponibilità esistenti sul fondo globale per provvedimenti in corso, di cui all'apposito allegato al bilancio 1981, e per gli anni successivi con la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo ex art. 9 della legge n. 281/70.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 febbraio 1982

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1982, n. 6.

Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 9, recante norme per la concessione di contributi per opere di pertinenza degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di perseguire l'obiettivo del miglioramento dei servizi di carattere essenziale e del potenziamento della struttura territoriale, la Regione promuove un programma biennale di interventi nel settore delle opere di competenza degli enti locali.

Art. 2.

L'intervento ha luogo mediante la concessione, a favore degli enti interessati, di contributi costanti, nella misura dell'11% o del 7% sulla spesa riconosciuta necessaria, a seconda che la durata di ammortamento del mutuo, quale risulta dalle nuove disposizioni in materia emanate dalla Cassa depositi e prestiti, sia rispettivamente decennale o ventennale.

Art. 3.

Il programma è diretto alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 32.

Art. 4.

Una quota del limite di impegno autorizzato ai sensi della presente legge, non inferiore al 15%, è accantonata per le esigenze previste dall'art. 5 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 32, nonché per far fronte alle maggiori spese derivanti da gare in aumento.

Art. 5.

A favore dei comuni che dimostrino di avere risorse impegnabili insufficienti è autorizzata la concessione di contributi in misura superiore a quella prevista dall'art. 2 della presente legge e comunque nei limiti del tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti in modo da consentire, tenuto conto delle oggettive ed accertate disponibilità finanziarie di ciascun comune, la contrazione dei mutui occorrenti per la esecuzione delle opere ammesse ai benefici di legge.

Art. 6.

Al fine della formale concessione dei contributi autorizzati dalla presente legge, gli enti devono presentare al dipartimento assetto del territorio la documentazione prevista dal terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 8 febbraio 1977 n. 10 entro cinque mesi decorrenti dalla data della lettera di comunicazione del finanziamento.

Non sono consentite proroghe del termine di cui al precedente comma se non per oggettivi e comprovati motivi.

Le proroghe non possono, comunque essere superiori a quarantacinque giorni.

Decorso inutilmente il termine prescritto, il contributo deve intendersi automaticamente decaduto senza che sia necessaria alcuna comunicazione formale.

Ai fini dell'utilizzazione del contributo decaduto si applica la disposizione di cui all'art. 4 della legge regionale 10 giugno 1978 n. 21.

Art. 7.

La disposizione di cui all'art. 2 della presente legge si applica anche alle opere previste nei programmi di intervento finanziati ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti interessati non abbiano ottenuto la concessione del mutuo.

Art. 8.

Le domande per ottenere i benefici di cui al precedente articolo 7 devono essere presentate al dipartimento assetto del territorio nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzato l'ulteriore complessivo limite di impegno di L. 9.890.000.000 di cui lire 3.990.000.000 decennale e L. 5.900.000.000 ventennale.

Il predetto limite di impegno viene così ripartito:

Cap. 6790. — Contributi costanti per la realizzazione di acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie di interventi di enti locali:

limite di impegno decennale a partire dal 1982	L.	275.000.000
limite di impegno decennale a partire dal 1983	»	275.000.000
limite di impegno ventennale a partire dal 1982	»	1.750.000.000
limite di impegno ventennale a partire dal 1983	»	1.750.000.000
Sommano . . .	L.	4.050.000.000

Cap. 6900. — Contributi costanti per la esecuzione delle opere occorrenti per fornire l'energia elettrica ai comuni ed alle frazioni che ne sono sprovvisti:

limite di impegno decennale a partire dal 1982	L.	55.000.000
limite di impegno decennale a partire dal 1983	»	55.000.000
limiti di impegno ventennale a partire dal 1982	»	350.000.000
limiti di impegno ventennale a partire dal 1983	»	350.000.000
Sommano . . .	L.	810.000.000

Cap. 6910. — Contributi costanti a favore dei comuni per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione e la ristrutturazione di edifici destinati a proprie sedi o a servizio pubblico nonché per la esecuzione di opere di pertinenza degli enti stessi:

limite di impegno decennale a partire dal 1982	L.	165.000.000
limite di impegno decennale a partire dal 1983	»	165.000.000
limiti di impegno ventennale a partire dal 1982	»	350.000.000
limiti di impegno ventennale a partire dal 1983	»	350.000.000
Sommano . . .	L.	1.030.000.000

Cap. 7010. — Contributi per la esecuzione di opere stradali di interesse di enti locali:

limite di impegno decennale a partire dal 1982	L. 1.500.000.000
limite di impegno decennale a partire dal 1983	» 1.500.000.000
limite di impegno ventennale a partire dal 1982	» 500.000.000
limite di impegno ventennale a partire dal 1983	» 500.000.000
Sommano	L. 4.000.000.000

L'onere complessivo derivante dalla presente legge, stabilito in L. 4.945 milioni per limiti di impegno decorrenti dal 1982 e in L. 4.945 milioni per limiti di impegno decorrenti dal 1983, trova la copertura finanziaria come segue:

per 3.500 milioni con la disponibilità esistenti nel fondo globale per provvedimenti in corso del bilancio 1981, giusta disposto dell'art. 7 della legge regionale n. 31 del 2 settembre 1981;

per 6.390 milioni con le disponibilità che saranno assegnate al bilancio pluriennale 1982-1984 e successivi.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 febbraio 1982

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1982, n. 7.

Istituzione della carta di credito agrario e nuove procedure per i mutui fondiari ed i prestiti di esercizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CARTA DI CREDITO PER PRESTITI DI ESERCIZIO

Art. 1.

Ai fini dell'ammissibilità al concorso negli interessi sui prestiti di esercizio per gli scopi di cui all'art. 2, numeri 1 e 4 lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni, il Dipartimento all'agricoltura e alle foreste della regione Basilicata è autorizzato a rilasciare ai produttori agricoli singoli o associati una «Carta di credito» nella quale saranno evidenziati, oltre ai dati anagrafici del titolare dell'impresa agricola, alle caratteristiche e all'ordinamento produttivo dell'azienda, anche i limiti annui di finanziamento agevolato che gli organi regionali ritengono congrui relativamente all'ampiezza e alle caratteristiche dell'azienda o degli impianti ove trattasi di organismo associativo nel rispetto delle priorità previste dalle leggi regionali, con aggiornamento annuale su richiesta documentata da parte degli interessati.

Art. 2.

La «Carta di credito» costituisce autorizzazione agli istituti ed enti esercenti il credito agrario all'erogazione di prestiti a tasso agevolato assistiti dal concorso negli interessi, nei limiti delle assegnazioni all'uopo disposte, per la finalità di conduzione delle aziende agrarie e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti, nonché per anticipazioni ai soci di cooperative, consorzi di cooperative e associazioni di produttori su conferimento di prodotti e ai medesimi organismi per lo acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci, ferme restando le libere determinazioni degli istituti ed enti medesimi in ordine alla concedibilità del credito sulla base delle istruttorie tecnico-economiche di loro competenza.

Gli istituti ed enti di cui al comma precedente dovranno annotare sulla «Carta di credito», che sarà loro esibita dalle ditte richiedenti, l'importo del prestito deliberato favorevolmente all'atto del rilascio della cambiale agraria o della apertura del conto corrente agrario e provvedere all'erogazione dei prestiti sulla base delle richieste formulate dalle ditte interessate in relazione alle effettive necessità stagionali o di campagna.

Titolo II

NUOVE PROCEDURE PER I MUTUI AGRARI DI MIGLIORAMENTO

Art. 3.

I fondi stanziati nel bilancio regionale per assicurare la copertura finanziaria del fabbisogno annuale del concorso regionale negli interessi per l'ammortamento dei mutui ventennali oltre che per il periodo di preammortamento, saranno assegnati dalla giunta regionale, sulla base della delibera consiliare di ripartizione, a favore del consorzio dei comuni non montani del materano e delle comunità montane per l'esercizio della delega in materia di mutui di miglioramento fondiario ai sensi della legge regionale 20 giugno 1979, n. 19.

Per consentire agli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento di praticare il tasso agevolato a favore dei produttori agricoli singoli o associati e di cooperative agricole nel periodo delle somministrazioni dei mutui e fino alla liquidazione del concorso negli interessi, è autorizzato il versamento anticipato agli istituti medesimi di due annualità da determinare sulla base dell'onere calcolato preventivamente a compiuta istruttoria dell'iniziativa ammissibile a mutuo a tasso agevolato.

Art. 4.

Le annualità di cui all'art. 3 della presente legge saranno accreditate agli istituti di credito in apposito conto denominato «Regione Basilicata - anticipazione concorso negli interessi sui mutui di miglioramento» e saranno fruttifere di interessi, a favore della Regione, in misura pari al tasso ufficiale di sconto ridotto degli oneri fiscali, a decorrere dalla data di riscossione fino alla data dei singoli prelevamenti. Gli interessi maturati sulle anticipazioni saranno versati semestralmente su apposito capitolo di entrata del bilancio regionale entro i dieci giorni successivi al semestre considerato. Sarà cura di ogni istituto di credito evidenziare semestralmente e per la parte di propria competenza, al dipartimento agricoltura e foreste, al consorzio dei comuni non montani del materano e alle comunità montane l'ammontare:

delle anticipazioni versate sull'apposito conto;

dei prelevamenti delle quote di concorso regionale calcolate semestralmente sulle singole somministrazioni;

degli interessi maturati sul conto anticipazioni al netto degli oneri fiscali.

Art. 5.

Gli istituti di credito trasmetteranno semestralmente al dipartimento agricoltura e foreste, al consorzio dei comuni del materano e alle comunità montane, fino a esaurimento delle anticipazioni regionali, gli estratti dei conti relativi alla gestione di cui sopra.

A corredo dei predetti estratti gli istituti di credito avranno cura di inviare, anche, un elenco delle operazioni in essere in cui vanno evidenziati i seguenti elementi:

beneficiario del mutuo a tasso agevolato;

provvedimento del formale impegno di spesa (nulla-osta) emesso dall'ufficio competente per territorio;

tasso di riferimento e quello agevolato;

data di erogazione delle singole somministrazioni.

Negli elenchi di liquidazione dei mutui in ammortamento predisposti dagli istituti di credito saranno evidenziate le quote di concorso anticipato. L'eventuale differenza tra il predetto concorso, prelevato sulle anticipazioni e le somme effettivamente dovute saranno portate in detrazione della prima rata di concorso nell'ammortamento a carico della Regione.

Art. 6.

In caso di accertata lentezza dell'impiego delle anticipazioni, è facoltà del dipartimento agricoltura e foreste di chiedere agli istituti di credito la restituzione delle somme anticipate eventualmente rimaste inutilizzate in tutto o in parte e dei relativi interessi.

Titolo III

NUOVE PROCEDURE PER I PRESTITI AGRARI DI ESERCIZIO

Art. 7.

I fondi stanziati dalla Regione per concorso interessi verranno ripartiti e assegnati agli istituti ed enti esercenti il credito agrario, su deliberazione della giunta regionale, che provvederà contestualmente a disporre l'accredito di una prima anticipazione pari al 50% dell'importo assegnato.

La seconda anticipazione a saldo sarà versata dalla Regione su richiesta dell'istituto ed ente finanziatore, previa presentazione dei rendiconti dei prestiti erogati.

Art. 8.

Le anticipazioni verranno accreditate agli istituti ed enti esercenti il credito agrario in apposito conto denominato « Regione Basilicata - anticipazione concorso negli interessi su prestiti agrari di esercizio: leggi regionali n. 9 e n. 17 rispettivamente del 28 novembre 1972 e del 6 agosto 1974 » e saranno fruttifere di interessi a favore della Regione in misura pari al tasso ufficiale di sconto al netto degli oneri fiscali, a decorrere dalla data di riscossione fino alla data di erogazione dei prestiti assistiti dal concorso negli interessi.

Art. 9.

I prestiti di anticipazione ai soci produttori conferenti, concessi alle cooperative, consorzi di cooperative e associazioni di produttori, saranno erogati a mezzo di ordinativi di pagamento, direttamente dai predetti organismi o dall'istituto finanziatore.

Gli istituti di credito all'atto dell'estinzione delle operazioni provvederanno a determinare il concorso negli interessi effettivamente dovuto dalla Regione, tenuto conto dei pagamenti effettuati e dei ricavi delle vendite di prodotto che cooperative, consorzio e associazioni sono tenuti a versare tempestivamente e comunque non oltre venti giorni dal ricavo all'istituto finanziatore, nonché a provvedere agli eventuali conguagli del concorso interessi a carico della Regione sul conto anticipazione.

Art. 10.

Gli interessi maturati sul conto « Regione Basilicata - anticipazione concorso negli interessi su prestiti agrari di esercizio: leggi regionali n. 9 e n. 17 rispettivamente del 28 novembre 1972 e del 6 agosto 1974 » saranno versati semestralmente su apposito capitolo di entrata del bilancio regionale entro i dieci giorni successivi al semestre considerato. Sarà cura di ogni istituto o ente esercente il credito agrario evidenziarne contabilmente ed a periodo (semestralmente):

l'ammontare delle anticipazioni versate sull'apposito conto;

l'ammontare delle quote di concorso regionale per i prestiti erogati;

l'ammontare degli interessi maturati semestralmente sul conto di anticipazione, al netto degli oneri fiscali.

Art. 11.

I prestiti di esercizio concessi per gli scopi di cui all'art. 1 della presente legge saranno ammessi al concorso regionale negli interessi che maturerà dal giorno dell'effettiva erogazione dei prestiti medesimi e fino alla scadenza stabilita ai sensi dell'art. 5 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario trasmetteranno semestralmente al dipartimento agricoltura e foreste, fino a esaurimento delle anticipazioni regionali, gli estratti conto relativi alla gestione di cui sopra, unitamente ai rendiconti dei prestiti erogati nel semestre stesso e mensilmente le avvenute erogazioni e il rispettivo utilizzo del concorso regionale negli interessi, utilizzando l'apposito modello che all'uopo sarà predisposto.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10).
Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.**

In caso di accertata lentezza nell'impiego delle anticipazioni è in facoltà del dipartimento agricoltura e foreste di chiedere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario la restituzione delle somme anticipate eventualmente rimaste inutilizzate in tutto o in parte e dei relativi interessi

Art. 13.

Si intendono abrogate le norme contenute nelle precedenti leggi regionali, in materia di credito agrario, che risultino incompatibili o che siano in contrasto con quelle della presente legge.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 febbraio 1982

VERRASTRO

(1399)

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1982, n. **8.**

Concessione di prestiti ad ammortamento triennale in favore degli operatori agricoli della Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 3 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in riferimento alle ordinanze del commissario straordinario per la Campania e la Basilicata numeri 414 e 472 rispettivamente del 4 ottobre e 29 dicembre 1981 e in considerazione degli effetti diretti e indiretti procurati al settore agricolo dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 che hanno reso e rendono difficile il pagamento delle cambiali agrarie afferenti i prestiti comunque contratti nell'annata agraria 1980-81 per le finalità di cui all'articolo unico, paragrafo 2, punto 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, concede agli imprenditori agricoli che non abbiano usufruito delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, per i danni causati dalle avversità meteoriche verificatesi nell'annata 1980-81 e riconosciute eccezionali, un prestito agevolato, ad ammortamento triennale, con tasso a carico del prestatario pari al 50% di quello di riferimento fissato con decreto ministeriale.

Art. 2.

Il prestito verrà concesso con le stesse modalità previste dalla legge n. 364/1970 e con un tetto massimo di lire trenta milioni.

Art. 3.

Possono essere ammessi a rateizzazione triennale le esposizioni debitorie rivenienti da prestiti contratti per le finalità di cui all'articolo unico, paragrafo 2, punto 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 4.

La giunta regionale provvede alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 5.

All'onere finanziario di lire due miliardi annui derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi provenienti dalla legge 1° luglio 1977, n. 403, rifinanziata ai sensi dell'art. 28 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 1° marzo 1982

VERRASTRO

(1400)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821170)